



I V A S S
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Quaderno n. 34
La fiscalità delle polizze vita
Un'analisi comparata su alcuni Paesi europei

a cura di
Laura Petrotta

Novembre 2025



Quaderno n. 34
La fiscalità delle polizze vita
Un'analisi comparata su alcuni Paesi europei

Novembre 2025

(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

La serie Quaderni intende promuovere la diffusione di studi e contributi originali sui temi assicurativi al fine di suscitare commenti critici e suggerimenti.

Le opinioni espresse nei lavori sono attribuibili ai soli autori e non impegnano in alcun modo la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

La serie è disponibile online nel sito internet
<http://www.ivass.it>

ISSN 2421-4671 (online)

Tutti i diritti riservati

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

Indice

Abstract	5
Introduzione	5
Parte I – Il trattamento fiscale delle polizze vita in chiave comparata	8
1. Principali conclusioni dell'analisi condotta	8
2. Fiscalità dei premi	9
3. Trattamento dei capitali erogati in un'unica soluzione ai fini della PIT	10
4. Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte	11
5. Imposte patrimoniali	12
6. Una stima comparata del carico fiscale	12
Parte II – Sintesi dei principali elementi relativi ai singoli Paesi esaminati	16
Allegato A – La fiscalità delle polizze vita nei singoli Paesi	22
Allegato B – Alcuni esempi di calcolo	58



Abstract

Il lavoro descrive la fiscalità delle polizze vita in alcuni ordinamenti dell'UE e nel Regno Unito e si sofferma sulle disposizioni che incentivano il risparmio assicurativo.

La disamina spazia dalle agevolazioni sui premi al regime applicabile alle prestazioni finanziarie o per il caso morte per finire con le imposte di successione; i dettagli variano considerevolmente da Paese a Paese e con riferimento ai diversi ambiti impositivi analizzati.

Considerando i vari aspetti esaminati, la legislazione portoghese incentiva il risparmio assicurativo tassando il rendimento finanziario in misura particolarmente contenuta, a condizione di rispettare un *mimum holding period* dell'investimento (oltre ad un versamento qualificato dei premi), ed esentando dal prelievo fiscale i capitali caso morte. Anche il Regno Unito guarda con favore all'investimento assicurativo, specie se si opta per una tipologia di polizza pensata per piccoli risparmiatori con orizzonte di investimento di lungo termine: in questo caso il rendimento finanziario è detassato ai fini delle imposte personali sul reddito. Analogamente Francia e Germania incentivano il ricorso diretto alle polizze vita come strumento di risparmio nel rispetto di un periodo di detenzione minimo. Infine, in Italia e Francia il trattamento fiscale può favorire il ricorso alle polizze vita per veicolare i passaggi di ricchezza intergenerazionali.

In termini di policy, il lavoro identifica i principali strumenti del risparmio assicurativo oggetto di incentivi fiscali nei vari Paesi, al fine di rafforzare la stabilità della raccolta e il ruolo del comparto negli investimenti a lungo termine.

Introduzione

La presenza delle polizze vita nei portafogli finanziari delle famiglie italiane è cresciuta negli ultimi anni: come evidenziato in un recente lavoro della Banca d'Italia, nel 2023 la quota del risparmio assicurativo sul totale delle attività finanziarie rappresentava il 13,6% (dal 12,6 nel 2010), dopo aver registrato un picco intorno al 18% nel 2020. Le famiglie, specie ad alto reddito, e i lavoratori autonomi sono stati incoraggiati anche dai benefici fiscali (Apicella F. *et alia*, 2025).

Le polizze vita rispondono a più esigenze: proteggono da situazioni di rischio legate a morti premature, rappresentano uno strumento di risparmio, anche in un'ottica di medio-lungo termine, o una opportunità di investimento. Sono spesso prodotti complessi che combinano elementi di protezione e risparmio e si basano su un principio di mutualità.

L'interesse verso i prodotti assicurativi si riflette positivamente sul ruolo delle imprese di assicurazione, che, oltre ad offrire protezione contro eventi avversi, contribuiscono a convogliare e rendere disponibili capitali privati in modo efficiente e su larga scala, favorendo lo sviluppo economico e il finanziamento di progetti di più lungo termine (Giné et alia, 2019; Franco D. 2020). Come suggerito dai dati OCSE per il 2023, l'indice di penetrazione assicurativa è più elevato nelle economie avanzate e ad alto reddito. Nello stesso anno, in Italia i premi assicurativi dei rami vita rappresentano il 4,4% del PIL, dato leggermente superiore alla media OCSE del 4,1%.

Inoltre, una raccolta assicurativa stabile contribuisce a rafforzare il presidio del rischio di liquidità per il settore. In un recente lavoro sulla gestione patrimoniale degli assicuratori in relazione all'illiquidità delle loro passività, l'EIOPA ha censito i fattori che disincentivano i riscatti, tra i quali figura il regime fiscale delle polizze vita (EIOPA, 2019).

Obiettivo del presente lavoro è fornire una panoramica della fiscalità delle polizze vita in alcuni ordinamenti dell'UE e nel Regno Unito, con l'intento di soffermarsi sulle disposizioni che incentivano il risparmio assicurativo, in particolare su quelle che legano le agevolazioni sulla componente finanziaria alla durata dell'investimento.

La scelta dei Paesi è caduta su Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna, confrontati con la situazione domestica. La disamina ha riguardato il regime fiscale applicabile ad un cliente *retail*¹ che sottoscrive una cd. polizza-tipo, ossia una polizza – emessa da una compagnia residente nella stessa giurisdizione – che abbina alla copertura demografica un rendimento finanziario. Esula dalla presente ricognizione il regime fiscale dei contratti assicurativi a fini previdenziali.

La tassazione è strettamente legata alla copertura offerta dalla polizza e può intervenire in vari stadi del suo ciclo di vita. L'indagine ha riguardato: *i.* la fiscalità dei premi, ossia il trattamento al momento del pagamento e il riconoscimento di agevolazioni ai fini dell'imposta personale sul reddito; *ii.* la tassazione dei proventi inclusi nei capitali spettanti in un'unica soluzione in fase di liquidazione ai fini dell'imposta personale sul reddito; *iii.* il trattamento fiscale delle prestazioni caso morte ai fini dell'imposta personale sul reddito e del prelievo successorio; *iv.* l'applicazione di imposte patrimoniali.

Le scelte delle singole legislazioni differiscono considerevolmente sia per la tipologia di tributo agevolato sia per le modalità applicative individuate. In alcuni ordinamenti gli incentivi fiscali sostengono l'investimento diretto nelle polizze vita, mentre in altri si privilegiano forme di investimento caratterizzate da maggiore stabilità temporale che possono essere realizzate anche attraverso i prodotti assicurativi.

1 Per cliente *retail* si intende una persona fisica fiscalmente residente nel Paese analizzato che percepisce i proventi tassabili al di fuori dell'esercizio d'impresa.

Considerando i vari aspetti esaminati, la legislazione portoghese incentiva il risparmio assicurativo tassando il rendimento finanziario in misura particolarmente contenuta, a condizione di rispettare un periodo minimo di detenzione dell'investimento (oltre ad un versamento qualificato dei premi), ed esentando da prelievo i capitali caso morte. Anche il Regno Unito guarda con favore all'investimento assicurativo: se si opta per una tipologia di polizza pensata per piccoli risparmiatori con orizzonte di investimento di lungo termine, il rendimento finanziario è detassato ai fini delle imposte personali sul reddito. Analogamente Francia e Germania incentivano il ricorso diretto alle polizze vita come strumento di risparmio nel rispetto di un *minimum holding period*. Infine, in Italia e Francia il trattamento fiscale può favorire il ricorso alle polizze vita per veicolare i passaggi di ricchezza intergenerazionali².

Il lavoro si articola in due parti, ulteriormente suddivise in capitoli, e in due allegati. La prima parte sintetizza le risultanze della ricognizione enucleando distintamente quanto emerso con riferimento ai singoli ambiti impositivi prescelti. La seconda parte sintetizza i tratti distintivi della fiscalità dei contratti di assicurazione sulla vita per i singoli Paesi analizzati.

Chiudono il lavoro due allegati. Il primo contiene le schede analitiche relative ai singoli Paesi oggetto della disamina; il secondo fornisce una analisi comparativa dell'onere fiscale a partire da una polizza tipo.

2 La letteratura economica offre evidenze limitate sul ruolo degli incentivi fiscali nel promuovere il ricorso alle polizze vita, con pochi studi disponibili e risultati tra loro non univoci. Senza pretesa di esaustività si segnalano: a) uno studio condotto sull'Italia nel 2001 che aveva evidenziato come l'inasprimento del regime fiscale delle polizze vita non avesse provocato impatti significativi sulla relativa domanda nel Paese (Jappelli, Pistaferri; 2001); b) una ricerca riferita alla Germania che ha evidenziato come la modifica, in senso peggiorativo, del trattamento fiscale di alcune forme di investimento, prima agevolate, aveva portato le famiglie a dirottare i propri risparmi verso le polizze vita in quanto beneficiarie di un regime fiscale di favore (Sauter et alia, 2010); c) un'analisi condotta sui Paesi in via di sviluppo, secondo cui non emerge una correlazione significativa tra agevolazioni sul premio e indice di penetrazione assicurativa, anche se non è possibile escludere del tutto un effetto positivo degli incentivi sulla sottoscrizione delle polizze vita (Shindo, Thorburn; 2020).

Parte I – Il trattamento fiscale delle polizze vita in chiave comparata

1. Principali conclusioni dell'analisi condotta

La Tavola 1 riporta sinteticamente il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita previsto nei Paesi analizzati, enucleando distintamente i vari ambiti impositivi indicati nell'introduzione.

Tavola 1

REGIME FISCALE DI UNA POLIZZA VITA SOTTOSCRITTA DA UN CLIENTE RETAIL ED EMESSA DA UNA COMPAGNIA RESIDENTE

Paese	FISCALITÀ DEI PREMI		LUMP SUM scadenza/riscatto PIT	PRESTAZIONI CASO MORTE		IMPOSTE PATRIMONIALI
	Imposta sulle assicurazioni	PIT (agevolazioni)		PIT	Imposta sulle successioni	
Italia	Contratti sottoscritti/ rinnovati: - dall'1.1.2001 Esenzione - fino a 31.12.2000 2,5%.	Contratti sottoscritti/ rinnovati: - dall'1.1.2001 Detrazione 19% su premi versati per copertura rischio di morte, spesa max €530 (€750 per persone con grave disabilità) - fino a 31.12.2000 Detrazione 19% su premi assicurazioni sulla vita del contribuente, spesa max €530 (a certe condizioni)	Contratti sottoscritti/rinnovati: - dall'1.1.2001 Flat tax 26% su capitale liquidato meno premi versati. - fino a 31.12.2000 Flat tax 26% su capitale liquidato meno premi versati. Riduzione base imponibile del 2% per ogni anno successivo al 10° dalla stipula. Su rendimenti da Titoli di Stato e assimilati: 12,5% PIR assicurativo: esenzione (minimum holding period 5 anni)	Esenzione solo sulla parte relativa alla copertura demografica	Nessuna tassazione	Imposta di bollo annuale su valore della polizza al 31.12 di polizze vita rami III e V Aliquota 0,2%
Francia	Esenzione Polizze caso morte stipulate a garanzia restituzione di un prestito: 9%	Nessuna agevolazione	Premi versati da 27/9/17: tassato capitale liquidato meno premi versati, flat tax 7,5% (antidurata almeno 8 anni, premi versati max €150.000) o 12,8% (altri casi). PIT opzionale Premi versati fino a 26/9/17: Tassato capitale liquidato meno premi versati con PIT o flat tax da 7,5% (antidurata almeno 8 anni) a 35% (antidurata <4 anni). In entrambi i casi dovuti oneri sociali (17,2%) Riduzione base imponibile PIT 4.600 euro (9.200 per coppie) per polizze detenute almeno 8 anni	Esenzione Sempre dovuti oneri sociali sul rendimento (17,2%)	Beneficiari designati, polizze stipulate post 20.11.91: tassato >€152.500 (20-31,25%) per beneficiario. Previste esenzioni soggettive (es. coniuge). Se premi pagati post 70 anni dell'assicurato: esenzione fino a €30.500 (per tutti i beneficiari) e imposta sulle successioni sull'eccedenza (aliquota max 60%). Senza beneficiari designati: imposta sulle successioni	Impôt sur la fortune immobilière su valore di riscatto all'1.1 di ogni anno per quota rappresentativa di fondi unit- linked costituiti da beni immobili. Prelievo progressivo sull'intero patrimonio del contribuente (max 1,5% su quota di ricchezza immobiliare > € 800.000)
Germania	Esenzione	Polizze puro rischio: deduzione max € 1.900 (2.800 per redditi di lavoro autonomo). Polizze miste sottoscritte post 31.12.2004: nessuna agevolazione. Polizze miste sottoscritte prima deduzione se: i. durata contrattuale min 12 a; ii. pagamento premi per min primi 5 a; iii. prestazione caso morte min 60% premi versati	Polizze miste sottoscritte post 31.12.2004: flat tax 26,375% su capitale liquidato meno premi pagati. Se beneficiario > 62 anni e polizza in essere da almeno 12 anni, tassato in PIT solo il 50% della base imponibile. Polizze miste sottoscritte prima, esenzione se: i. durata contrattuale min 12 anni; ii. pagamento premi per min primi 5 anni; iii. prestazione caso morte min 60% premi versati. Viceversa flat tax 26,375% Polizze unit linked: rendimenti da fondi investimento ridotti del 15%	Esenzione Polizze miste sottoscritte ante 1.1.2005: esenzione solo se i. durata contrattuale min 12 anni; ii. pagamento premi per min primi 5 anni; iii. prestazione caso morte min 60% premi versati. Viceversa flat tax 26,375%	Regime ordinario Prelievo funzione del patrimonio ereditato e del legame con de cuius (aliquote dal 7 al 50%). Previste agevolazioni soggettive (es. coniuge) Nessuna tassazione se contraente e perettore del capitale assicurato coincidono (es. contraente diverso da assicurato)	Non previste

PIT = Personal income tax (imposta personale sul reddito delle persone fisiche)

Continua Tavola 1

Paese	FISCALITÀ DEI PREMI		LUMP SUM scadenza/riscatto	PRESTAZIONI CASO MORTE		IMPOSTE PATRIMONIALI
	Imposta sulle assicurazioni	PIT (agevolazioni)	PIT	PIT	Imposta sulle successioni	
Portogallo	Oneri parafiscali: 0,048% premio complessivo ad Autorità di controllo delle assicurazioni; 2,5% su parte premio per copertura rischio morte ad Istituto Nazionale per le Urgenze Mediche.	Deduzione per copertura rischio morte, invalidità, erogazione benefici pensionistici: ~ max €2.612,50 per professioni di breve durata; ~ 25% dei premi per disabili (max 15% imponibile contribuente)	<i>Flat tax</i> 28% su capitale liquidato meno premi versati Se pagato più del 35% dei premi nella prima parte di durata del contratto, riduzione base imponibile di: a. 1/5 se prestazione liquidata tra 5 e 8 anni (aliquota effettiva 22,4%); b. 3/5 se prestazione liquidata dopo 8 anni (aliquota effettiva 11,2%)	Nessuna tassazione		Non previste
Regno Unito	Esenzione	Nessuna agevolazione	<u>Qualifying policy</u> : Proventi esenti se: 1. durata polizza min 10 anni; 2. premi di importo uniforme pagati per almeno 10 a; 3. valore assicurato min 75% totale premi pagabili; 4. premio annuo max GBP 3.600 (polizze emesse/ variate post 21.3.2012). <u>Non-qualifying policy</u> : Su benefici totali meno deduzioni totali PIT meno credito nozionale 20%. Regole ad hoc per riscatti parziali. Previsti <i>tax relief</i> . <u>Individual Savings Account</u> : "assicurativo": esenzione	<u>Qualifying policy</u> : esenti <u>Non-qualifying policy</u> : Tassato in PIT valore di riscatto della polizza immediatamente prima del decesso meno deduzioni totali (es. premi pagati) meno benefici tassati in precedenza		Tassazione ordinaria (40% sulla parte dell'asse eccedente GBP 325.000). Previste esenzioni soggettive (es. coniuge)
Spagna	Esenzione	Nessuna agevolazione	<u>Contraente = beneficiario</u> : imposta progressiva (19%-30%) su capitale liquidato meno premi versati Regola antielusiva per <u>unit-linked</u> (prelievo annuale) <u>Plan de Ahorro a Largo Plazo</u> : "assicurativo": esenzione (<i>minimum holding period</i> : 5 anni)	<u>Contraente ≠ beneficiario</u> Nessuna tassazione Imposta progressiva (7,65 - 34%). Previste riduzione ad hoc per alcuni beneficiari (es. coniuge)		Imposta patrimoniale progressiva (0,2-3,5%) ed esenzione sui primi 700.000 euro di ricchezza (più 300.000 per l'abitazione principale). Per polizze vita si considera valore di riscatto al 31 dicembre o, in assenza, valore riserva matematica (salvo temporanee caso morte senza diritto di riscatto).

PIT = Personal income tax (imposta personale sul reddito delle persone fisiche)

Per il Portogallo le aliquote indicate valgono per la parte continentale. Agevolazioni possono essere previste per le isole (Azzorre, Madeira)

Per la Spagna le misure indicate si riferiscono al prelievo erariale e non tengono conto di eventuali regole di tassazione stabilite dalle Comunità Autonome

La Tavola 1 evidenzia come le polizze vita possano essere colpite fiscalmente in diversi stadi del loro ciclo di vita e con modalità differenti.

Per maggiori dettagli sulle norme fiscali delle legislazioni esaminate, si veda l'allegato A.

2. Fiscalità dei premi

2.1 Imposta sulle assicurazioni

I premi versati su polizze vita sono esenti in quasi tutti i Paesi esaminati, tranne nel Portogallo, Paese che applica un prelievo a titolo di oneri parafiscali, destinato a soggetti pubblici diversi dall'Erario.

2.2 Agevolazioni sui premi ai fini delle imposte personali sul reddito

Tre dei Paesi esaminati (Francia, Regno Unito, Spagna) non prevedono agevolazioni sul premio ai fini delle imposte personali sul reddito (nel prosieguo: *Personal income tax*-PIT), mentre nelle altre giurisdizioni (Italia, Germania, Portogallo) si segnala la presenza di dette agevolazioni, differenziate nella forma tecnica, nelle condizioni di accesso e nelle misure del beneficio, ma accomunate dal fatto che il Legislatore fiscale restringe la platea dei destinatari in funzione del rischio coperto e/o delle caratteristiche soggettive.

Ipotizzando di sottoscrivere una polizza-tipo alle condizioni vigenti in Italia, Germania e Portogallo, si osserva quanto segue:

- Tutti i Paesi richiedono che la polizza copra il rischio di morte.
- In Italia la scelta è caduta sulla detrazione dall'imposta lorda mentre nei restanti due Paesi si atteggia come deduzione dal reddito.
- In Italia e Germania l'agevolazione ha carattere universale. Il Portogallo restringe la platea dei destinatari a soggetti più vulnerabili per l'attività lavorativa svolta o per la presenza di disabilità.
- Per quanto attiene alla misura, le deduzioni concesse in Germania sono più consistenti per i lavoratori autonomi; tuttavia, il limite massimo agevolabile è riferito ad una pluralità di assicurazioni e la fruizione deve rispettare un ordine di priorità che favorisce le coperture sanitarie. Sempre in tema di deduzioni, il Portogallo differenzia l'agevolazione in via soggettiva, prevedendo due misure distinte per altrettante categorie di beneficiari. In Italia, infine, le detrazioni sono più elevate se la polizza tutela dal rischio di morte soggetti con grave disabilità.

3. Trattamento dei capitali erogati in un'unica soluzione ai fini della PIT

Le prestazioni erogate in un'unica soluzione (alla scadenza o in caso di riscatto della polizza vita) possono beneficiare di un trattamento fiscale di favore.

Francia, Germania, Portogallo e Regno Unito favoriscono il risparmio assicurativo, nel rispetto di un *minimum holding period* e di altre condizioni; in Italia e Spagna il risparmio assicurativo è agevolato nell'ambito dei più generali vantaggi riservati alle forme di investimento stabili nel tempo (cfr. infra).

Soffermandosi sul primo gruppo, una prima differenza riguarda il periodo minimo di detenzione richiesto: nella maggior parte dei casi è previsto un termine unico (otto anni in Francia, dieci anni nel Regno Unito, dodici anni in Germania) mentre in Portogallo si incentivano gli investimenti mantenuti per almeno cinque anni, ma i benefici si massimizzano dagli otto in su.

Al requisito temporale si associano altre condizioni richieste per beneficiare del favor fiscale. In Francia i premi versati non devono superare una determinata soglia (150.000 euro), mentre la legislazione portoghese impone un versamento qualificato dei premi totali previsti dal contratto (35%) entro un arco temporale prestabilito (la prima metà di validità della polizza). Nel Regno Unito i premi non possono superare una certa soglia annuale (3.600 sterline) e devono seguire un andamento uniforme nei vari anni di copertura. In Germania per fruire dell'agevolazione il beneficiario deve avere compiuto 62 anni al momento della liquidazione della prestazione.

Ulteriori distinzioni riguardano la forma tecnica del beneficio. Nel Regno Unito si qualifica come esenzione dall'imposta sui redditi. In Francia si traduce in una riduzione della *flat tax* applicata ai redditi finanziari, mentre i contributi sociali sono comunque dovuti in misura fissa. In Portogallo e in Germania è prevista una riduzione della base imponibile, pur con profonde differenze applicative. Nel primo caso l'abbattimento della base imponibile (20% o 60% a seconda della durata effettiva della polizza) opera *tout court* e comporta una *flat tax* effettiva più contenuta, mentre in Germania la base imponibile, ridotta del 50%, è sottoposta all'aliquota marginale della PIT con un risparmio d'imposta che si assottiglia al crescere del reddito complessivo del beneficiario.

La Spagna e l'Italia agevolano forme di investimento più stabili nel tempo (*minimum holding period* richiesto cinque anni) che possono essere realizzate anche attraverso le polizze vita. Il Legislatore iberico ha varato i Piani di Risparmio a Lungo Termine (*Plan de Ahorro a Largo Plazo*) per incentivare gli investimenti finanziari di media/lunga durata, mentre in Italia esistono i Piani Individuali di Risparmio, pensati per indirizzare stabilmente il risparmio privato verso le Piccole e Medie Imprese (PMI): in entrambi i casi è possibile fruire delle agevolazioni tributarie sulle polizze vita incluse nei piani.

4. Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte

4.1 Trattamento ai fini dell'imposta personale sul reddito

In tutti i Paesi analizzati i capitali erogati in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta personale sul reddito.

L'Italia riserva questo favor alle somme corrisposte a fronte di una copertura demografica, la Spagna richiede una diversa identità tra sottoscrittore e beneficiario, il Regno Unito circoscrive il beneficio a una specifica categoria di polizze (*qualifying policy*³). La Francia esenta i capitali caso morte dal prelievo fiscale, ma non da quello contributivo.

3 Si tratta di polizze vita che integrano alcuni requisiti, tra i quali la durata minima di dieci anni, il pagamento di un premio con frequenza almeno annuale e non superiore a GBP 3.600 annui. Per maggiori dettagli, cfr. infra.

4.2 Trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni

Spostando il focus sul prelievo successorio, i Paesi analizzati possono essere suddivisi in due gruppi: del primo fanno parte quelli che riservano un regime di favore ai capitali corrisposti in caso di decesso (Italia, Francia, Portogallo), mentre ricadono nel secondo gruppo quegli ordinamenti che li assoggettano all'imposta sulle successioni (Germania, Regno Unito, Spagna).

Soffermandoci sul primo gruppo, in Italia e in Portogallo è stata prevista la non imponibilità *tout court* di dette somme. In Francia la scelta è caduta su un regime di tassazione più favorevole dell'ordinario, applicabile al ricorrere di determinate condizioni; alcuni beneficiari (es. coniuge) sono del tutto esenti da tassazione.

Ulteriori distinzioni possono essere individuate con riferimento al secondo gruppo: diverse sono l'aliquota massima di prelievo ed eventuali franchigie d'imposta vigenti nei diversi Paesi, mentre un elemento comune è la presenza di forme di mitigazione dell'onere fiscale a vantaggio del coniuge.

5. Imposte patrimoniali

I contratti di assicurazione sulla vita possono rientrare nell'ambito di applicazione di altre imposte, quali quelle sul patrimonio.

Solo alcuni dei Paesi esaminati prevedono una simile forma impositiva (Italia, Francia, Spagna).

In Italia le comunicazioni relative alle polizze vita a contenuto finanziario sono assoggettate annualmente ad imposta di bollo, pari allo 0,2% del valore della polizza. In Francia e Spagna, invece, il valore della polizza confluisce nel patrimonio da assoggettare a imposta sulla ricchezza con aliquote progressive. Tuttavia, nel caso della Francia l'imposta è applicata unicamente sul patrimonio immobiliare eventualmente detenuto indirettamente dal contribuente.

6. Una stima comparata del carico fiscale

In questo paragrafo, si confronta il carico fiscale gravante sulle polizze vita nei Paesi analizzati.

La simulazione è stata condotta su tre prodotti, segnatamente una polizza *with profit*, una *unit-linked* e una temporanea caso morte.

Ai fini della simulazione sono state formulate alcune assunzioni di base, definite in modo da rispecchiare alcune caratteristiche salienti delle legislazioni tributarie esaminate.

Per una illustrazione dettagliata della comparazione, si veda l'allegato B.

6.1 Polizza with profit

La tipologia di prodotto analizzata prevede il pagamento di un premio annuo, una durata di dodici anni e l'erogazione di una somma a scadenza solo se l'assicurato è in vita.

L'esempio è stato costruito in modo da sfruttare al meglio la leva fiscale nei vari ordinamenti considerati. La comparazione ha riguardato la tassazione del rendimento finanziario; nel caso del Portogallo si è tenuto conto anche della presenza di una imposta sui premi.

Le legislazioni che favoriscono l'investimento assicurativo diretto per periodi medio-lunghi sono la Francia, la Germania, il Portogallo e il Regno Unito.

In termini di valutazione comparata, il Regno Unito garantisce il maggior ritorno dell'investimento: ciò è legato agli incentivi riservati alla polizza considerata nella simulazione (*qualifying policy*⁴) che, al ricorrere di determinati requisiti, prevede l'esenzione del rendimento finanziario dalle imposte sul reddito.

Seguono Portogallo e Francia che, a parità di condizioni, prevedono una riduzione dell'onere impositivo sul rendimento della polizza se si rispetta un periodo di detenzione minima dell'investimento (oltre ad un requisito quantitativo relativo ai premi).

Per quanto riguarda l'Italia, l'incidenza della tassazione è legata alla composizione del portafoglio in cui sono investiti i premi: la scelta di inserire i titoli pubblici (destinatari di una fiscalità di favore che si trasla sui rendimenti della polizza) consente di alleggerire il peso della tassazione sul rendimento assicurativo.

6.2 Polizza unit-linked

Il caso esaminato prevede la sottoscrizione di una polizza *unit-linked* a vita intera con pagamento di un premio unico e l'esercizio della facoltà di riscatto al decimo anno.

Ai fini della simulazione è stato ipotizzato che i rendimenti provengano per il 25% da Titoli di Stato del Paese di residenza del cliente, per il 25% da fondi di investimento azionari e per il restante 50% da obbligazioni private.

La comparazione ha riguardato la tassazione del rendimento finanziario ottenuto dalla polizza ai fini delle imposte sul reddito. Inoltre, nel caso del Portogallo

4 Per la definizione di *qualifying policy*, cfr. nota 3.

si è tenuto conto dell'imposta sui premi, mentre per l'Italia e la Spagna è stata considerata anche l'imposta patrimoniale.

In questo caso le legislazioni che favoriscono la detenzione della polizza per orizzonti temporali di più lunga durata sono il Portogallo e la Francia.

Venendo alla convenienza dei vari regimi fiscali, si osserva che per investimenti che non superano i cinque anni il peso della tassazione si colloca sopra il 25% per tutte le legislazioni.

Superato il quinquennio, la legislazione portoghese risulta la più conveniente, con un vantaggio che si massimizza dopo gli otto di detenzione.

Segue la Francia, che per polizze detenute per almeno otto anni concede la riduzione sia della *flat tax* applicata al rendimento finanziario, sia della base imponibile da assoggettare al prelievo fiscale.

Il livello della tassazione applicata in Germania e Regno Unito è sostanzialmente analogo. Nel primo caso l'investimento dei premi in fondi di investimento comporta una riduzione della pressione fiscale gravante ordinariamente sui rendimenti assicurativi. Nel caso britannico, il risparmio assicurativo beneficia di un credito nozionale che ha lo scopo di mitigare il prelievo sul rendimento della polizza, in quanto già tassato in capo alla compagnia di assicurazione.

Per l'Italia, il livello di tassazione sulla polizza vita è influenzato positivamente dalla presenza di titoli pubblici nel portafoglio in cui sono investiti i premi (in quanto la relativa fiscalità di favore si estende ai rendimenti assicurativi) e negativamente dalla presenza di una imposta patrimoniale.

Infine, per quanto riguarda la Spagna, pesano l'assenza di incentivi per l'investimento assicurativo diretto e la presenza dell'imposta patrimoniale.

6.3 Polizza temporanea caso morte con premio annuo

Il caso esaminato è quello di una polizza vita temporanea caso morte con premio annuo e durata quindici anni. Si assume altresì che allo scadere del decimo anno si verifichi l'evento assicurato e conseguentemente la compagnia riconosca un capitale al beneficiario.

La simulazione è stata condotta considerando la tassazione del capitale assicurato ai fini dell'imposta personale sul reddito e dell'imposta sulle successioni e quantificando l'onere tributario con riferimento a due tipologie di beneficiari, ossia il coniuge (in quanto destinatario di agevolazioni ad hoc in alcuni regimi) e un terzo privo di legami di parentela/affinità con il *de cuius*.

I risultati ottenuti evidenziano come le normative di Italia e Portogallo favoriscano il passaggio di ricchezza interpersonale, indipendentemente dalla qualifica del



beneficiario. Anche il regime francese incentiva la trasmissione della ricchezza attraverso il ricorso alle polizze vita, pur con qualche caveat: il coniuge è sempre esente, mentre, a date condizioni, al beneficiario terzo è concessa una franchigia di importo non trascurabile. Gli altri ordinamenti assicurano al coniuge un trattamento di favore variamente graduato (dall'esenzione totale a franchigie di diverso importo) mentre applicano le norme ordinarie per i trasferimenti gratuiti a favore di terzi.

Parte II – Sintesi dei principali elementi relativi ai singoli Paesi esaminati

In questa seconda parte del lavoro si sintetizzano i tratti distintivi emersi dalla ricognizione condotta, enucleati distintamente per Paese e relativi ai diversi ambiti oggetto di analisi.

Per una illustrazione di maggiore dettaglio, si vedano le schede-Paese di cui all'allegato A.

Francia

Il Legislatore fiscale transalpino incentiva l'investimento assicurativo attraverso l'adozione di un sistema di regole che favorisce l'accumulo di un capitale nel medio/lungo termine e ne valorizza la funzione di strumento per la pianificazione della trasmissione della ricchezza *mortis causa*.

In fase di sottoscrizione, di norma il premio è esente dall'imposta sulle assicurazioni.

Passando alla PIT, coesistono due regimi che si fondano sull'applicazione della *flat tax* tipicamente prevista per i redditi da investimento: se il sottoscrittore detiene la polizza vita per un certo periodo beneficia di una riduzione dell'onere fiscale, che si massimizza se l'*holding period* supera otto anni. Atteso che in fase di accumulo non sono previste forme di prelievo sui rendimenti maturati, il risparmio assicurativo gode del "*tax deferral*".

I redditi derivanti da una assicurazione sulla vita e relativi a premi versati dal 27 settembre 2017 sono sottoposti ad un prelievo forfettario del 24,7% (in luogo dell'ordinario 30%) sulla differenza tra il capitale liquidato e i premi versati, se l'investimento è mantenuto per almeno otto anni e i premi versati sono inferiori a 150.000 euro. Inoltre, sempre se la polizza ha più di otto anni, si beneficia di una franchigia annuale di 4.600 euro per un contribuente single (9.200 euro per una coppia) che mitiga l'imposta sui redditi ma non il prelievo contributivo.

In campo successorio, i capitali liquidati in caso di decesso dell'assicurato sono esenti ai fini della PIT (ma non degli oneri sociali). Inoltre, se sono stati designati i beneficiari, si applica una disciplina ad hoc in luogo dell'imposta sulle successioni.

Segnatamente i capitali assicurati riconosciuti ai beneficiari designati non fanno parte del patrimonio del de cuius e sfuggono all'imposizione ordinariamente prevista per i trasferimenti a titolo gratuito. In virtù di questa particolarità, è possibile trasmettere in esenzione di imposta capitali fino a 152.500 euro per beneficiario, a patto di rispettare alcune condizioni, tra cui che il versamento dei premi sia avvenuto prima che l'assicurato abbia compiuto 70 anni. Inoltre, se il beneficiario rientra in alcune categorie specifiche (ad esempio, coniuge), è esente da qualsiasi prelievo.

Infine, le polizze vita possono rientrare nell'alveo di applicazione dell'imposta patrimoniale, al ricorrere di determinate condizioni (tra le quali che i premi siano investiti direttamente o indirettamente in beni immobili soggetti a detto tributo).

Germania

Uno degli elementi di forza della tassazione del risparmio assicurativo in Germania è rappresentato dalla regola del 12/62, intendendo per 12 il *minimum holding period* dell'investimento e per 62 l'età del beneficiario all'atto della percezione della prestazione.

Di norma i rendimenti generati dalle polizze vita sono trattati come redditi da investimento finanziario e sottoposti alla flat tax del 26,375% applicata alla differenza tra capitale erogato e premi versati. Tuttavia, i proventi di alcune polizze ("Kapitallebensversicherung") sono tassati al 50% se la polizza è detenuta per almeno dodici anni e al momento della percezione del capitale il beneficiario ha compiuto 62 anni. In questo caso, l'imposizione avverrà secondo l'aliquota marginale della PIT, la cui misura massima raggiunge il 47,475%.

Un ulteriore vantaggio è associato ai rendimenti delle polizze *unit-linked*.

Segnatamente, ai proventi derivanti da fondi di investimento è riconosciuta una riduzione del 15% dell'importo tassabile: solo l'85% del rendimento è soggetto a imposizione (flat tax vs imposizione ridotta in progressiva).

Atteso che in fase di accumulo non sono previste forme di prelievo sui rendimenti maturati, il risparmio assicurativo gode del "*tax deferral*".

Le polizze vita inoltre godono di vantaggi in entrata: i premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni; quelle di puro rischio ("*Risikolebensversicherung*") danno diritto ad una deduzione dal reddito.

Infine, il legislatore tedesco esenta i capitali corrisposti in caso di decesso dell'assicurato dalla PIT, ma non dal prelievo successorio. In quest'ultimo ambito, forme di mitigazione dell'onere tributario sono previste per alcune categorie di contribuenti (ad esempio, il coniuge).

Italia

In Italia, i capitali corrisposti nel caso di morte non sono assoggettati all'imposta sulle successioni; pertanto, le polizze vita possono essere utilizzate per trasmettere la ricchezza intergenerazionale in esenzione di prelievo successorio.

Tra gli ulteriori vantaggi impositivi si segnala che le polizze che assicurano dal rischio di morte beneficiano di una detrazione d'imposta ai fini Irpef e dell'esenzione dal medesimo tributo riconosciuto ai capitali corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato.

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1.1.2001, spetta una detrazione dall'imposta lorda del 19% sui premi versati per la copertura del rischio di morte, con un limite all'ammontare

del premio agevolabile. Per i redditi 2024 la detrazione spetta per intero solo per i redditi fino a 120.000 euro; per redditi superiori a tale limite l'importo spettante si riduce progressivamente al crescere del reddito e si azzerà se quest'ultimo supera 240.000 euro.

Inoltre, i capitali riconosciuti in caso di decesso dell'assicurato non sono imponibili ai fini Irpef: a partire dall'1.1.2015 ciò vale solo per le somme corrisposte a copertura del rischio demografico.

I rendimenti generati dalle polizze a contenuto prevalentemente finanziario sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di capitale e sono quindi sottoposti ad un prelievo a titolo definitivo del 26% sulla differenza tra il capitale liquidato e i premi versati. La quota riconducibile ai Titoli di Stato e assimilati è tassata in misura ridotta così che i relativi rendimenti possano beneficiare della fiscalità di favore del 12,5% prevista in caso di investimenti diretti nei medesimi strumenti finanziari. Considerando che nella fase di accumulo non sono previste forme di prelievo sui rendimenti maturati, il risparmio assicurativo gode del "tax deferral".

È interessante notare che per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31.12.2000, il regime di tassazione dei rendimenti tiene conto della durata dell'investimento: infatti anche in questo caso la base imponibile si calcola come differenza tra il capitale erogato e i premi versati, con una riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo dalla stipula del contratto.

Inoltre, è possibile ricorrere alle polizze vita per realizzare un Piano Individuale di Risparmio-PIR e beneficiare dell'esenzione dall'imposta personale sui redditi.

La disciplina dei PIR subordina l'esenzione dall'Irpef e da imposte successorie al rispetto di alcune condizioni, tra le quali si segnalano un periodo minimo di detenzione (cinque anni), limiti all'investimento (40.000 euro annui e 200.000 euro complessivi) e vincoli nell'impiego delle risorse.

Infine, i premi per contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni se stipulati o rinnovati dall'1.1.2001.

Di converso, le comunicazioni periodiche relative alle polizze vita di rami III e V sono sottoposte ad imposta di bollo annuale, pari allo 0,2% del valore della polizza.

Portogallo

Il Legislatore portoghese guarda con favore all'investimento in prodotti assicurativi del comparto vita, riservando una fiscalità vantaggiosa sotto più profili.

Uno dei punti di forza è rappresentato dal regime applicabile alle prestazioni liquidate per rimborso o riscatto nell'ambito dell'imposizione personale.

In particolare, i rendimenti delle polizze vita, calcolati come differenza tra capitale liquidato e premi versati, ricadono tra i redditi di capitale, che di norma scontano una tassazione proporzionale del 28%. Tuttavia, il beneficiario può accedere ad una

imposizione più contenuta se rispetta due parametri, uno quantitativo, ossia che nella prima metà della durata dell'investimento sia stato versato almeno il 35% dei premi totali dovuti, e uno temporale, vale a dire che l'investimento sia detenuto per almeno cinque anni; il vantaggio è massimo per durate di almeno otto anni. Conseguentemente, l'aliquota effettiva può ridursi fino all'11,2%. Inoltre, non sono sottoposti a tassazione i capitali riconosciuti caso morte.

Nella fase di accumulo non sono previste forme di prelievo sui rendimenti maturati e, pertanto, il risparmio assicurativo gode del "*tax deferral*".

Inoltre, alcune categorie di contribuenti, più fragili, possono beneficiare di una deduzione dal reddito per i premi pagati su polizze che offrono garanzie demografiche o benefici pensionistici.

Anche sotto il profilo dei passaggi di ricchezza *mortis causa*, il ricorso a contratti assicurativi risulta vantaggioso: i capitali assicurati non sono sottoposti a prelievo successorio, né alla PIT.

Di contro, i premi delle polizze vita scontano un prelievo a titolo di oneri parafiscali.

Regno Unito

Nel Regno Unito, il Legislatore fiscale incentiva il risparmiatore ad effettuare investimenti di più lunga durata in polizze ("*qualifying policy*") che rispondano a determinati requisiti (tra i quali si evidenzia la durata minima di dieci anni) benché con un vincolo nella frequenza di versamento dei premi (almeno annuali) e quantitativo nell'ammontare annuo del premio. In questa ipotesi i rendimenti generati dalla polizza sono esenti da PIT.

Anche le polizze ordinariamente tassabili (diverse dai Portfolio Personal Bond) godono di un vantaggio impositivo in quanto fruiscono di un credito nozionale del 20%: nato per mitigare una doppia imposizione in capo alla compagnia di assicurazione e al risparmiatore, ha l'effetto di ridurre l'onere impositivo sul risparmio assicurativo rispetto agli altri redditi di capitale.

Inoltre, se l'utile conseguito dalla polizza provoca uno scavalcamento da uno scaglione di reddito al successivo il carico fiscale è mitigato attraverso il "*top-slicing relief*".

Le polizze vita rientrano tra gli strumenti utilizzabili nell'ambito di un ISA (*Individual Savings Account*), un piano di investimento che, al ricorrere di determinate condizioni, garantisce l'esenzione da PIT dei redditi da risparmio e dei *capital gain*.

Di norma la tassazione avviene al momento della liquidazione dei capitali ("*tax deferral*").

Tra le altre agevolazioni si segnala l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni dei premi corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita.

A contrariis, in caso di trasferimenti di ricchezza *mortis causa*, il capitale assicurato è assoggettato all'imposta sulle successioni. Sono previste esenzioni soggettive (ad esempio, coniuge).

Spagna

In Spagna, all'atto della stipula di una polizza vita, il sottoscrittore beneficia dell'esenzione dei premi dall'imposta sulle assicurazioni.

Inoltre, il ricorso a polizze vita con contenuto finanziario gode di agevolazioni sul fronte successorio, benché circoscritte ad una ristretta platea di beneficiari (coniuge, ascendenti o discendenti).

Nell'ambito dell'imposta sulle successioni, il regime ordinariamente applicabile trova un contemperamento con il riconoscimento di deduzioni ad hoc per una ristretta cerchia di soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti).

A contrariis, nell'ambito dell'imposizione personale i proventi derivanti dalle polizze vita, pari alla differenza tra capitale erogato e premi versati, sono classificati come redditi da investimento e, come tali, soggetti ad imposizione progressiva con aliquote che oscillano tra il 19% e il 30%.

Tuttavia, è possibile ricorrere alle polizze vita per realizzare un "Piano di Risparmio a Lungo Termine" e beneficiare dell'esenzione dall'imposta personale sui redditi, a condizione di rispettare un periodo minimo di detenzione quinquennale e di limitare l'investimento annuo in 5.000 euro.

Atteso che in fase di accumulo non sono previste forme di prelievo sui rendimenti maturati, il risparmio assicurativo gode del beneficio del "*tax deferral*".

Sul fronte dell'imposta patrimoniale, il valore annuo delle polizze vita rientra nell'ambito di applicazione del prelievo, che grava sull'intera consistenza patrimoniale del contribuente e ha natura progressiva, se non diversamente disposto dalle singole Comunità Autonome.

Sulla base degli elementi emersi dalla ricognizione, è possibile sintetizzare i modelli di tassazione adottati nei vari Paesi. Soffermandoci sul trattamento ai fini delle imposte personali distinguiamo:

- Versamento dei premi, che può dare diritto ad una agevolazione sotto forma di deduzione dal reddito o di detrazione dall'imposta.
- Maturazione dei rendimenti degli investimenti delle attività in cui sono impiegati i premi, la cui tassazione può avvenire in fase di accumulo o alla liquidazione di un capitale (*tax deferral*).
- Erogazione della prestazione, che può essere assoggettata ad imposizione o beneficiare di una esenzione dal prelievo.

Tre i modelli possibili (T=tassazione, E=esenzione):

1. T-E-T ossia assenza di agevolazioni sul premio, differimento dell'imposizione sui rendimenti degli attivi sottostanti, tassazione della prestazione erogata;
2. T-E-E, ossia assenza di agevolazioni sul premio, differimento dell'imposizione sui rendimenti degli attivi sottostanti, esenzione della prestazione erogata;
3. E-E-E, ossia presenza di agevolazione sul premio, differimento dell'imposizione sui rendimenti degli attivi sottostanti, esenzione della prestazione erogata.

Le seguenti tabelle sintetizzano il modello di tassazione adottato nei Paesi esaminati, distinguendo tra polizze a contenuto finanziario⁵ (Tavola 2) e di puro rischio⁶ (Tavola 3).

Tavola 2

**MODELLO DI TASSAZIONE
DI UNA POLIZZA VITA A CONTENUTO FINANZIARIO**

PAESE	PAGAMENTO DEI PREMI	FASE DI ACCUMULO	EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Francia	T	E	T
Germania	T	E	T
Italia	T	E	T
Portogallo	T	E	T
Regno Unito*	T	E	E/T**
Spagna	T	E/T***	T

* non si considera il caso dei Personal Portfolio Bond ** E per *qualifying policy*; T per *non-qualifying policy* *** E regime ordinario; T regola antielusiva applicabile alle polizze unit linked.

Tavola 3

**MODELLO DI TASSAZIONE
DI UNA POLIZZA VITA DI PURO RISCHIO**

PAESE	PAGAMENTO DEI PREMI	FASE DI ACCUMULO	EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Francia	T	E	E/T*
Germania	E	E	E
Italia	E	E	E
Portogallo	E	E	E
Regno Unito**	T	E	E/T***
Spagna	T	E	E****

* esente ai fini della PIT, tassata ai fini contributivi ** non si considera il caso dei Personal Portfolio Bond *** E per *qualifying policy*; T per *non-qualifying policy* **** se il beneficiario non coincide con il contraente.

- 5 Per polizze a contenuto finanziario si intendono quelle che affiancano alla funzione assicurativa una componente di risparmio (ad esempio, per l'Italia è il caso delle gestioni separate e delle unit-linked; per la Germania, le "*Kapitallebensversicherung*").
- 6 Per polizze di puro rischio si intendono quelle aventi esclusivamente una funzione assicurativa (ad esempio, per l'Italia è il caso delle temporanee caso morte; per la Germania le "*Risikolebensversicherung*").

Allegato A – La fiscalità delle polizze vita nei singoli Paesi

Nelle schede che seguono si compendiano, per ciascun Paese esaminato, gli elementi essenziali del sistema impositivo, al fine di inquadrare la fiscalità delle polizze vita nel contesto di riferimento.

Il contenuto delle schede segue una impostazione comune.

Nella prima parte si tratteggiano sinteticamente i lineamenti generali dell'imposta personale sui redditi (di seguito: PIT) e il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale. Esula dalla presente disamina il trattamento dei guadagni/perdite in conto capitale.

Segue un focus sulle polizze vita che tocca diversi aspetti della tassazione. In particolare, è stato analizzato il regime fiscale di una cd. polizza-tipo, ossia una polizza – emessa da una compagnia residente nella stessa giurisdizione – che abbina alla copertura demografica un rendimento finanziario⁷. Gli ambiti toccati nella ricognizione sono: *i.* la tassazione dei premi all'atto del pagamento e la presenza di agevolazioni ai fini della PIT. *ii.* la tassazione dei capitali spettanti in un'unica soluzione alla scadenza/riscatto ai fini delle imposte personali sul reddito; *iii.* il trattamento fiscale delle prestazioni caso morte ai fini della PIT e dell'imposta sulle successioni; *iv.* la presenza di un prelievo a titolo di imposta patrimoniale.

7 Ai fini dell'analisi si considerano i premi pagati in contanti.

FRANCIA

1. Lineamenti generali dell'imposta personale sul reddito

Secondo la legislazione tributaria francese, le persone fisiche ivi residenti sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (*personal income tax*, di seguito: PIT) sui redditi ovunque prodotti. La PIT è un'imposta progressiva che grava sui redditi complessivi, salvo alcune eccezioni: è il caso dei redditi finanziari (cfr. infra). I residenti sono altresì tenuti al versamento di tre tipi di contributi sociali.

Riquadro 1.1 - Il quoziente familiare.

In Francia la PIT è applicata a livello familiare, grazie all'adozione del quoziente familiare.

Il primo passo è determinare il quoziente da applicare al nucleo familiare, quoziente legato allo status del contribuente (persona singola¹, coppia con figli² e coppia senza figli). Successivamente occorre sommare i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare³, dividere il reddito totale per il quoziente familiare, applicare a questa frazione di reddito la scala di progressività e moltiplicare il risultato per il medesimo coefficiente familiare.

La logica di questo meccanismo impositivo è di alleggerire la tassazione al crescere del numero di figli a carico.

1 Vi rientrano i single, i vedovi e i separati.

2 In linea di principio possono essere considerati a carico solo i figli al ricorrere di determinate condizioni. Tuttavia, possono rientrarvi anche i titolari di una certificazione di invalidità a condizione di convivere con il contribuente.

3 Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi dei coniugi e dei figli non sposati fino a 18 anni (25 se studenti), se presenti.

L'impôt sur le revenu – l'equivalente della nostra IRPEF – esenta i redditi fino a 11.497 euro, mentre per i redditi superiori la scala delle aliquote va dall'11 al 45%. A ciò si aggiunge una sovrattassa del 3% sulla porzione di reddito superiore a 250.000 euro e fino a 500.000 euro per un contribuente single e del 4% per il reddito eccedente 500.000 euro per un single⁸.

8 Gli importi sono raddoppiati per le coppie, intendendo per tali anche quelle legate da un Pacs (Pacté Civil de Solidarité - unione civile).

Infine, con il provvedimento di finanza pubblica approvato nel febbraio 2025 è stato introdotto un “contributo differenziale sui redditi elevati” di natura temporanea ed eccezionale, in modo che i redditi superiori a 250.000 euro per single⁹ scontino una tassazione minima del 20%¹⁰.

Si riepiloga di seguito la scala del prelievo progressivo a titolo di imposta personale sui redditi per il 2025 (redditi 2024 dichiarati nel 2025).

Tavola 1.1

Aliquota progressività per imposte personali sul reddito - 2025

Scaglione tassabile (per quota del nucleo)	Aliquota applicabile %
Fino a € 11.497	0
11.497 – 29.315	11
29.315 – 83.823	30
83.283 – 180.294	41
Superiore a 180.294	45

2. Tassazione dei redditi finanziari (cenni)

Da gennaio 2018 in Francia vige il Prelievo Forfettario Unico (Prélèvement Forfaitaire Unique - PFU), ossia una *flat tax* applicata ai redditi finanziari conseguiti a far tempo da tale data.

In linea generale, il prelievo si attesta sul 30%, dato dal 12,8% a titolo di PIT e 17,2% di contributi sociali e grava su:

- i redditi mobiliari, quali dividendi e interessi;
- le plusvalenze da cessione di valori mobiliari tassati ai fini della PIT;
- i proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita (assurance-vie) stipulati con compagnie stabilite in Francia;
- altre forme di risparmio (segnatamente, Plan épargne logement e Compte épargne logement).

All'atto della compilazione della dichiarazione dei redditi il percettore può optare per l'applicazione della PIT; l'opzione, irrevocabile, deve riguardare tutti i redditi da investimenti.

9 500.000 euro per coppie.

10 Il contributo in parola si applica ai contribuenti il cui reddito di riferimento è superiore agli importi citati e la cui aliquota media di prelievo è inferiore al 20% ed è determinato in modo da assicurare il raggiungimento della soglia di tassazione del 20%.

3. Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita

3.1 Fiscalità dei premi

3.1.1 Trattamento dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni

Secondo l'articolo 995 del Codice tributario francese, sono esonerati dal prelievo a titolo di imposta sui premi i contratti assicurativi sulla vita e simili, compresi i contratti di rendita vitalizia, eccetto le polizze caso di morte a garanzia della restituzione di un prestito, sottoposte a prelievo del 9%¹¹.

3.1.2 Trattamento dei premi ai fini della PIT

Non sono previste agevolazioni.

3.2 Trattamento dei capitali erogati in un'unica soluzione ai fini della PIT

Al termine della polizza, se l'Assicurato è in vita e il Contraente coincide con il Beneficiario, oppure in caso di riscatto parziale o totale della polizza (a vita intera o a scadenza fissa), per individuare il regime fiscale del rendimento finanziario occorre stabilire se i premi sono versati dal 27 settembre 2017 o prima di tale data e qual è la durata dei contratti.

La base imponibile è determinata, in linea di principio, dalla differenza tra l'importo delle somme rimborsate al beneficiario e quello dei premi versati e la tassazione avviene al momento della liquidazione del capitale ("*tax deferral*").

Sono previste alcune ipotesi di esenzione dall'imposta sui redditi, se il riscatto è richiesto per cause di forza maggiore (ad esempio, licenziamento o invalidità qualificata del sottoscrittore o del coniuge). I contributi sociali sono invece di norma dovuti, salvo nei casi di invalidità qualificata.

Infine, se la polizza è detenuta per almeno otto anni il contribuente ha diritto ad una deduzione annuale¹² di 4.600 euro¹³, valida ai soli fini della PIT e non del prelievo contributivo.

11 Si veda l'articolo 1001 del Codice tributario. L'imposta è annuale e riscossa sugli importi spettanti all'assicuratore e su tutti gli importi accessori di cui l'assicuratore beneficia direttamente o indirettamente per conto dell'assicurato.

12 In presenza di più polizze la riduzione è accordata per contribuente.

13 9.200 euro per coppie con dichiarazione congiunta.

3.2.1 Premi versati fino al 26 settembre 2017

I proventi di questi contratti sono tassati in progressiva o, su opzione del contribuente, con un prelievo forfettario liberatorio (PFL), operato dalla compagnia con le seguenti aliquote¹⁴:

Tavola 1.2 ¹	
Antidurata dell'investimento	Regime impositivo
Fino a 4 anni	Dichiarazione dei redditi o PFL al 35% + contributi sociali al 17,2%
Tra 4 e 8 anni	Dichiarazione dei redditi o PFL al 15% + contributi sociali al 17,2%
Maggiore di 8 anni	Dichiarazione dei redditi o PFL al 7,5% + contributi sociali al 17,2%

1. La tavola è tratta dal sito <https://www.economie.gouv.fr/particuliers/quelle-fiscalite-lassurance-vie#>

3.2.2 Premi versati dal 27 settembre 2017

Per i premi versati dal 27 settembre 2017, i proventi sono sottoposti ad un prelievo forfettario non definitivo (PFU) le cui aliquote variano in base alla durata dell'investimento e al montante dei premi versati.

Tavola 1.3 ¹	
Antidurata dell'investimento	Regime impositivo
Fino a 8 anni	PFU al 12,8% + contributi sociali al 17,2%
Più di 8 anni con premi versati e non riscattati inferiori a 150.000* euro	PFU al 7,5% + contributi sociali al 17,2%
Più di 8 anni con premi versati e non riscattati superiori a 150.000* euro	PFU al 12,8% + contributi sociali al 17,2% (sulla quota proporzionale all'eccedenza dei premi versati e non riscattati)

1. Cfr. nota precedente.

* il plafond di 150.000 euro è globale e si applica a tutte le polizze vita del contribuente.

Concretamente la tassazione avviene in più fasi, in quanto:

- Al momento della percezione, i proventi sono sottoposti a PFU, applicato a titolo d'acconto dalla compagnia di assicurazione nella misura del 12,8%.
- All'atto della dichiarazione dei redditi avviene la tassazione definitiva, applicando le misure indicate nella Tavola 1.3 o, su opzione del contribuente, la scala di progressività¹⁵.

I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito di riferimento del penultimo anno di imposta è inferiore a 25.000 euro (single) o 50.000 euro (coppia con dichiarazione congiunta) possono domandare di essere dispensati dal prelievo forfettario, ma non dai contributi sociali.

14 Le percentuali indicate si riferiscono a contratti sottoscritti dal 1° gennaio 1990.

15 L'opzione per la tassazione progressiva è irrevocabile e deve essere esercitata per tutti i redditi finanziari.

3.3 Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte

Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti nel caso di morte dell'assicurato, ai fini sia dell'imposta personale sul reddito che di quella sulle successioni.

3.3.1 Trattamento ai fini dell'imposta personale sul reddito

Dal 1° gennaio 2010 è soggetta a contribuzione sociale la parte rappresentata dai guadagni in conto capitale, se corrisposta a soggetti residenti in Francia al momento del decesso dell'assicurato e per la parte non sottoposta a tale prelievo in precedenza; la misura in vigore è del 17,2%.

3.3.2 Trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni

Sul punto, la legislazione fiscale francese prevede un regime impositivo ad hoc a condizione che il sottoscrittore abbia designato i beneficiari dei capitali assicurati. Detto regime varia a seconda: 1) della data di versamento del premio (prima del 13 ottobre 1998 o successivamente); 2) della data di sottoscrizione della polizza (prima del 20 novembre 1991 o successivamente) e 3) per le polizze sottoscritte dopo il 20 novembre 1991, dell'età dell'assicurato al momento del pagamento del premio (più o meno di 70 anni).

Si riepilogano di seguito i regimi impositivi¹⁶:

Tavola 1.4			
Data di pagamento del premio	Polizze sottoscritte fino al 20/11/91	Polizze sottoscritte dopo il 20/11/91	
		Età dell'assicurato al momento del pagamento del premio	
		Meno di 70 anni	Più di 70 anni
Fino al 13/10/1998	Esente	Esenti	
Dal 13/10/1998	Per la parte relativa ai premi versati da detta data esenzione fino a 152.500 euro per beneficiario. Per la parte eccedente: 1. 20% fino a 852.500 euro; 2. 31.25% per l'eccedenza.		Franchigia ¹ di 30.500 euro Parte eccedente tassata ordinariamente.

1. Franchigia comune per tutti i beneficiari e tutti i contratti della specie in capo allo stesso assicurato.

Sono esenti da qualsiasi prelievo i capitali corrisposti a:

- i. coniuge o partner legato da Pacs;
- ii. fratello o sorella non sposato/a o vedovo/a, divorziato/a o separato/a alla doppia condizione

16 I contratti "vie generation" beneficiano di ulteriori agevolazioni rispetto a quanto previsto ordinariamente per l'assurance vie.

- a) che al momento dell'apertura della successione abbia più di cinquant'anni o sia affetto da un'infermità che gli impedisca di provvedere con il proprio lavoro al proprio sostentamento e
- b) che abbia vissuto ininterrottamente con il *de cuius* nei cinque anni precedenti il decesso.

In assenza di designazione si applicano le regole previste per l'imposta sulle successioni¹⁷.

3.4 Imposte patrimoniali

In Francia le persone fisiche residenti sono soggette ad una imposta patrimoniale (*impôt sur la fortune immobilière*), applicata se il valore netto dei beni tassabili supera 1.300.000 euro al 1° gennaio di ogni anno.

L'aliquota di prelievo è progressiva, varia dallo 0,5% all'1,5% e si applica sulla porzione di ricchezza immobiliare superiore a 800.000 euro. Il carico fiscale impositivo complessivo dovuto per l'imposta personale sui redditi e l'imposta sulla ricchezza non può eccedere il 75% dell'onere fiscale complessivo dell'anno d'imposta precedente.

Se il contraente della polizza è soggetto all'*impôt sur la fortune immobilière* ed è residente fiscale in Francia al 1° gennaio dell'anno di tassazione, il valore di riscatto del contratto al 1° gennaio dell'anno di tassazione deve essere indicato nella relativa dichiarazione per un importo pari alla frazione del suo valore che rappresenta le quote costituite dal patrimonio immobiliare soggetto a detto tributo¹⁸.

17 Si segnala che le aliquote di prelievo ordinario sono differenziate a seconda del grado di parentela con il *de cuius*, con una tassazione massima del 60% per soggetti diversi da ascendenti, discendenti e coniugi.

18 Si vedano gli articoli 965 e 972 del Code General des Impôts.

GERMANIA

1. Lineamenti generali dell'imposta personale sul reddito

In Germania le persone fisiche residenti sono soggette all'imposta personale sui redditi ovunque prodotti (*personal income tax* – PIT), a carattere progressivo.

Di norma la tassazione avviene su base individuale, ma i coniugi possono optare per la dichiarazione congiunta, con conseguente risparmio di imposta¹⁹.

Si riporta di seguito la scala di prelievo per un contribuente single valida per i redditi 2025:

Tavola 2.1

Scaglione di reddito tassabile		Aliquota marginale (%)		Imposta da pagare
Fino a	12.096	0		0
12.097	17.443	14,00*	23,97*	0 – 1.015
17.443	68.480	23,97*	42*	1.015 – 17.843
68.481	277.825	42		17.843 – 105.774
Oltre 277.825		45		Oltre 105.774

* dal 14 al 42% le aliquote crescono in modo progressivo all'interno degli scaglioni.

Inoltre, sul reddito sottoposto a progressività è applicata una sovrapposta di solidarietà del 5,5%²⁰. I membri delle chiese ufficialmente riconosciute pagano l'imposta sulla chiesa come supplemento all'imposta sul reddito, con aliquote variabili tra l'8% e il 9% dell'imposta sul reddito, a seconda dello Stato federale in cui risiede il contribuente.

19 Il Codice delle imposte tedesco non prevede la tassazione a livello familiare. Tuttavia, due coniugi conviventi possono compilare una dichiarazione congiunta che comporta una riduzione del carico fiscale. In particolare, la somma dei redditi dei coniugi si divide per due e si determina l'imposta; questo ammontare è moltiplicato per due per ottenere l'imposta dovuta dai coniugi. In questo modo si riduce la progressività gravante sulla somma dei redditi dei coniugi.

20 A partire dall'anno fiscale 2021, la sovrattassa di solidarietà è stata ridotta grazie all'introduzione di un limite di esenzione. In generale, non si applica alcuna sovrattassa di solidarietà per i contribuenti che presentano una dichiarazione separata e hanno un carico fiscale non superiore a 19.950 euro (approssimativamente equivalente a un reddito imponibile di 73.463 euro) e per quelli sposati che presentano una dichiarazione congiunta con un carico fiscale non superiore a 39.900 euro (approssimativamente equivalente a un reddito imponibile di 146.926 euro). In caso di superamento delle soglie indicate, si applica una scala progressiva in modo che la sovrattassa di solidarietà massima del 5,5% si applichi interamente solo alle persone fisiche che presentano una dichiarazione separata e hanno un reddito imponibile di circa 105.500 euro o ai coniugi che presentano una dichiarazione congiunta e hanno un reddito imponibile di circa 211.000 euro. L'aliquota piena della sovrattassa di solidarietà si applica ai redditi da capitale soggetti a tassazione forfettaria e ai redditi da lavoro dipendente tassati con aliquote forfettarie. Le cifre vengono adeguate periodicamente.

2. Tassazione dei redditi da investimenti finanziari ai fini della PIT (cenni)

Rientrano tra i redditi da investimenti di capitale gli interessi e i dividendi, così come i guadagni in conto capitale derivanti dalla vendita di azioni e strumenti finanziari.

Detti redditi sono soggetti a prelievo alla fonte a titolo definitivo del 25%, aumentato del 5,5% per la sovraimposta di solidarietà (complessivamente 26,375% cui eventualmente aggiungere l'imposta sulla chiesa se dovuta). La ritenuta è di norma prelevata direttamente dall'intermediario.

Le spese connesse con il reddito da capitale non sono deducibili, ma è concessa una deduzione forfettaria di 1.000 euro sul complesso dei redditi finanziari del contribuente²¹.

Se il prelievo finale è maggiore dell'aliquota marginale progressiva (comprese le soprattasse), in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente può optare per quest'ultima.

3. Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita

3.1 Fiscalità dei premi

3.1.1 *Trattamento dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni*

Secondo l'articolo 4 della *Versicherungsteuergesetz* (VersStG 2021), i premi per contratti di assicurazione sulla vita sono esonerati dall'imposta sulle assicurazioni, mentre eventuali coperture integrative (ad esempio, disabilità) possono essere soggette a prelievo²².

3.1.2 *Trattamento dei premi ai fini della PIT*

In caso di polizze a vita intera o a termine²³, i premi pagati beneficiano di una deduzione dal reddito imponibile fino a 1.900 euro (2.800 per redditi di lavoro autonomo)²⁴.

21 Nel caso di redditi di fonte estera, se non hanno scontato una ritenuta alla fonte, andranno indicati in dichiarazione dei redditi per essere sottoposti allo stesso prelievo del 25%.

22 L'esenzione in parola riguarda i contratti conclusi dopo il 31 dicembre 2021 e, con riferimento alle polizze vita, solo per coperture che danno diritto a prestazioni in caso di morte o sopravvivenza in vita.

23 Si tratta di un'assicurazione di puro rischio che copre il rischio di decesso per tutta la vita dell'assicurato (*lebenslange Risikolebensversicherung*) o per un periodo prestabilito (*Risikolebensversicherung*). I beneficiari sono legittimati a ricevere il capitale assicurato solo in caso di decesso dell'assicurato.

24 Il limite massimo di deducibilità vale per una serie di assicurazioni (ad esempio, quella sanitaria), con priorità per i premi versati alle assicurazioni sanitarie.

Non sono previste agevolazioni per i premi corrisposti per le assicurazioni sulla vita miste (*Kapitallebensversicherung*²⁵) sottoscritte dal 1° gennaio 2005, mentre per quelle sottoscritte in data anteriore i relativi premi sono deducibili al ricorrere di determinate condizioni (durata contrattuale minima di 12 anni, pagamento dei premi per almeno i primi cinque anni di validità della polizza, prestazione in caso morte pari ad almeno il 60% dei premi versati).

3.2 Trattamento dei capitali erogati in un'unica soluzione ai fini della PIT

Nel caso di assicurazioni vita miste sottoscritte dopo il 31 dicembre 2004, il rendimento generato dalla polizza è soggetto a prelievo a titolo definitivo del 25% (cui va aggiunta la sovrimposta del 5,5% e l'eventuale imposta sulla chiesa) al momento della liquidazione ("*tax deferral*").

La base imponibile è rappresentata dalla differenza tra il capitale liquidato e i premi pagati.

Il contribuente può optare per l'applicazione della imposta personale sul reddito, se più favorevole.

Qualora il beneficiario abbia compiuto 62 anni e la polizza è in essere per almeno dodici anni, si tassa solo la metà della base imponibile assoggettandola all'aliquota marginale della PIT. In questa ipotesi, la ritenuta è applicata a titolo provvisorio: il beneficiario è tenuto a indicare detto provento nella dichiarazione dei redditi e calcolare l'imposta progressiva²⁶.

Se la polizza mista è stata sottoscritta prima del 1° gennaio 2005, detti capitali sono esenti da imposta personale a condizione che: *i.* la durata contrattuale minima sia di dodici anni; *ii.* il pagamento dei premi sia avvenuto per almeno i primi cinque anni di validità della polizza; *iii.* la prestazione in caso morte sia pari ad almeno il 60% dei premi versati.

Se le condizioni non sono rispettate, si applica la ritenuta prevista per i redditi finanziari, a titolo definitivo.

Riquadro 2.1 - Il caso delle polizze unit e index-linked.

Di norma, le regole descritte per le polizze miste si applicano alle polizze di ramo III.

25 Si tratta di una polizza che combina un'assicurazione sulla vita temporanea con pagamento in caso di decesso e un'operazione di risparmio a lungo termine con pagamento dopo la scadenza del capitale accumulato.

26 Considerando che l'aliquota fiscale massima in Germania è del 45% (cui sommare la sovrimposta del 5,5%), il beneficiario ottiene un rimborso fiscale che diminuisce all'aumentare del reddito soggetto a PIT. Segnatamente, la compagnia trattiene il 26,375% sul provento assicurativo totale, mentre in fase di dichiarazione il beneficiario sarà chiamato a pagare al più il 47,475% sulla metà del provento (ossia il 23,7375%). L'imposta viene liquidata nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, per i rendimenti provenienti da fondi di investimento è riconosciuta una riduzione del 15% dell'ammontare tassabile e, pertanto, solo l'85% del rendimento è soggetto a prelievo alla fonte o ad imposizione progressiva con riduzione della base imponibile¹.

¹ La disposizione si applica dal 1° gennaio 2018.

3.3 Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte

Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti nel caso di morte dell'assicurato, ai fini dell'imposta personale sul reddito e del prelievo successorio.

3.3.1 Trattamento ai fini dell'imposta personale sul reddito

Di norma i capitali corrisposti in caso morte sono esenti da imposizione diretta, indipendentemente dalla tipologia di polizza vita stipulata. Unica eccezione è data dalle polizze miste sottoscritte prima del 1° gennaio 2005, per le quali il riconoscimento dell'esenzione è subordinata al rispetto delle condizioni illustrate nel § 3.2.

3.3.2 Trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni

In Germania, i capitali corrisposti dalle compagnie di assicurazione in caso morte sono soggetti alla normativa ordinariamente prevista per i trasferimenti gratuiti *mortis causa*.

L'entità del prelievo è graduata in modo differente a seconda dell'entità del patrimonio complessivamente ereditato e del legame con il *de cuius* (cfr. Tavola 2.2).

Tuttavia, non è prevista alcuna tassazione se il contraente è esso stesso percettore del capitale assicurato: ciò può accadere se il contraente è diverso dall'assicurato.

Tavola 2.2

Valore dell'imponibile	Aliquota % relativa alla classe del contribuente*		
	I	II	III
75.000	7	15	30
300.000	11	20	30
600.000	15	25	30
6.000.000	19	30	30
13.000.000	23	35	50
26.000.000	27	40	50
Oltre 26.000.000	30	43	50

* a titolo di esempio, nella classe I rientrano il coniuge e i figli, mentre nella II classe i fratelli.

Per mitigare l'onere tributario, l'imposta lorda è ridotta di un ammontare determinato in funzione del legame con il *de cuius* e variabile da 20.000 a 500.000 euro spettanti al coniuge. Inoltre, per quest'ultimo e per i figli fino a 27 anni, in caso di trasferimenti *mortis causa* la riduzione di base è incrementata di un ulteriore importo che può raggiungere rispettivamente i 256.000 euro e i 52.000 euro²⁷.

3.4 Imposte patrimoniali

La legislazione fiscale tedesca non contempla alcuna imposta patrimoniale.

27 Segnatamente, la riduzione spettante ai figli è funzione dell'età (da 52.000 per i figli fino a 5 anni a 10.300 per quelli fino a 27 anni). Inoltre, in presenza di benefici pensionistici derivanti dalla morte del *de cuius*, l'entità della franchigia speciale è ridotta in misura corrispondente.

ITALIA

1. Lineamenti generali dell'imposta personale sul reddito

Secondo la legislazione tributaria domestica, le persone fisiche residenti in Italia sono soggette all'imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sui redditi ovunque prodotti.

La disciplina fiscale prevede sei categorie reddituali: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi da lavoro dipendente; redditi da lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi.

Si riepiloga di seguito la scala del prelievo Irpef per il 2025 (redditi 2024 dichiarati nel 2025)²⁸.

Tavola 3.1

Scala di progressività Irpef - 2025

Scaglione tassabile (euro)	Aliquota applicabile %
Fino a 28.000	23
28.001 – 50.000	35
Oltre 50.000	43

Ai percettori di alcune tipologie di reddito è concessa una detrazione dall'imposta, parametrata alla tipologia di reddito percepito e all'ammontare del reddito complessivo del contribuente²⁹.

2. Tassazione dei redditi finanziari (cenni)

La disciplina dei redditi finanziari attualmente vigente in Italia è da ricondurre alla riforma del 1997 (D.lgs. 461/97) che distingue i redditi di origine finanziaria in redditi di capitale e redditi diversi.

I primi derivano da un impiego "statico" di capitale, mentre i secondi discendono dall'impiego "dinamico" sul mercato del capitale e si traducono in differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.

28 Al prelievo erariale si aggiunge un prelievo addizionale destinato a Regioni, Province (mai attivato) e Comuni, le cui aliquote sono stabilite a livello locale e si aggiungono alle misure indicate nella Tavola 1.3.

29 Si tratta dei redditi di: 1. lavoro dipendente e assimilati; 2. pensione; 3. lavoro autonomo svolto professionalmente e in via occasionale; 4. impresa minore; 5. attività commerciali. Analoghe detrazioni spettano ai percettori di assegni di mantenimento al coniuge.

Alle due categorie reddituali corrisponde una diversa impostazione delle regole di determinazione della base imponibile: i primi sono tassati “al lordo” (senza il riconoscimento né di spese né di perdite) mentre, di converso, i secondi sono tassati “al netto” (con il riconoscimento sia delle spese sia delle minusvalenze). Tuttavia, in entrambi i casi si applicano forme di imposizione sostitutiva, unificate nell’aliquota.

Fatta questa breve premessa di carattere generale, soffermiamoci sui redditi di capitale. Essi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo definitivo o ad una imposta sostitutiva dell’Irpef, applicata secondo il principio di cassa nel periodo d’imposta in cui i redditi sono corrisposti: per i redditi maturati a partire dall’1.7.2014 la misura del prelievo è del 26%.

Tuttavia, ad alcune tipologie di strumenti finanziari è riservata una fiscalità di favore in quanto i relativi proventi sono tassati al 12,5%: è il caso dei titoli di Stato.

Riquadro 3.1 - I piani individuali di risparmio

In Italia, nel 2017 sono stati introdotti i Piani individuali di risparmio a lungo termine ordinari (nel prosieguo PIR), affiancati nel 2021 dai PIR alternativi. Dall’anno di introduzione il quadro normativo di riferimento è stato oggetto di successive modifiche che hanno portato alla coesistenza di tre generazioni di PIR ordinari, differenziati nei vincoli di destinazione delle risorse del piano: nel presente riquadro si fa riferimento alla legislazione applicabile a partire dal 1° gennaio 2022.

Il PIR è una sorta di “contenitore” fiscale (che può essere costituito sotto forma di gestione patrimoniale, contratto di assicurazione, deposito titoli) all’interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario¹ (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti di assicurazione) o somme di denaro, rispettando determinati vincoli di investimento e di detenzione del piano.

Ai fini delle imposte sui redditi, ciò porta alla non imponibilità dei proventi di natura finanziaria (redditi di capitale e diversi) derivanti dal PIR e, ai fini della imposta di successione, dei trasferimenti mortis causa degli strumenti finanziari inseriti nel piano.

Beneficiari del favor fiscale sono le persone fisiche residenti in Italia che conseguono i proventi al di fuori di un’attività di impresa². Ciascuna persona fisica residente può essere titolare di un solo PIR ordinario, mentre può detenere uno o più piani alternativi.

1 Non possono essere inserite nei PIR le partecipazioni qualificate e più in generale strumenti i cui proventi concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore.

2 Possono altresì essere titolari di un PIR le Casse di Previdenza e i Fondi pensione, destinatari di regole ad hoc.

Inoltre, limitandoci ai PIR ordinari è previsto che: a) per almeno i due terzi di ciascun anno solare, almeno il 70% del portafoglio sia investito in investimenti qualificati ossia in strumenti finanziari emessi da società italiane (o stabili organizzazioni di imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Paesi dello spazio SEE) e di questo 70% almeno il 25% in società non incluse nell'indice azionario FTSE MIB della Borsa italiana (o indici equivalenti) e il 5% in società non incluse negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana (o equivalente)³; b) non può essere investito più del 10% del PIR in una singola società emittente⁴; c) possono essere destinate ad un PIR ordinario somme o valori⁵ non superiori a 40.000 euro all'anno entro un limite complessivo di 200.000 euro⁶; d) l'investimento deve essere mantenuto per almeno cinque anni.

Il mancato rispetto dei requisiti illustrati comporta, per il titolare del piano, la decadenza dai benefici fiscali con conseguente obbligo di corrispondere le imposte non pagate, incrementate degli interessi ma senza applicazione di sanzioni, sui redditi percepiti (cd. recapture), salvo il reinvestimento delle somme entro 90 giorni.

-
- 3 Per i PIR alternativi almeno il 70% deve essere investito in strumenti finanziari emessi o prestiti erogati o crediti di imprese residenti in Italia (o stabili organizzazioni di imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Paesi dello spazio SEE) non incluse negli indici azionari FTSE MIB, FTSE Mid-Cap o equivalenti.
 - 4 Per i PIR alternativi il limite di concentrazione è elevato al 20%.
 - 5 Il conferimento di valori è considerata cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria. In tal modo i redditi di capitale e diversi maturati fino al conferimento vengono esclusi dal regime agevolato dei PIR.
 - 6 Per i PIR alternativi il plafond annuo è pari a 300.000 euro mentre quello complessivo è pari a 1.500.000 euro. In caso di soggetti titolari di più PIR alternativi, i limiti vanno intesi complessivamente.

3. Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita

Il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita ha subito una profonda revisione con l'emanazione del D.lgs. 47/2000 che ha ricondotto fiscalmente i contratti assicurativi in tre categorie:

1. Assicurazioni di puro rischio che coprono dal rischio morte, invalidità permanente o non autosufficienza nella vita quotidiana;
2. Assicurazioni avente carattere finanziario in cui la componente finanziaria e di investimento risulta preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica dei prodotti precedenti;
3. Assicurazioni con finalità previdenziali il cui scopo precipuo è di offrire all'investitore un trattamento pensionistico integrativo.

Le modifiche introdotte si applicano ai contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001: tale data è da considerarsi come uno spartiacque che incide profondamente sulla fiscalità dei prodotti assicurativi del comparto vita.

3.1 Fiscalità dei premi

3.1.1 *Trattamento dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni*

I premi relativi a contratti sulla vita stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2001 sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, mentre per quelli antecedenti a tale data si applica il prelievo del 2,5%.

3.1.2 *Trattamento dei premi ai fini della PIT*

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dall'1.1.2001, i premi versati per la copertura del rischio di morte danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19%, con un massimo di 530 euro (750 euro per tutela da rischio morte di persone con grave disabilità³⁰). L'agevolazione è inversamente proporzionale al reddito complessivo, si riduce se quest'ultimo è maggiore di 120.000 euro per azzerarsi se supera 240.000 euro.

Ai contratti stipulati o rinnovati precedentemente continua ad applicarsi la normativa previgente che concedeva una detrazione del 19% sui premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, a condizione che il contratto avesse una durata contrattuale non inferiore a cinque anni e che non fosse possibile la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. L'importo del premio agevolabile, inizialmente pari a 1.291,14 euro, è stato portato a 530 euro.

3.2 Trattamento dei capitali erogati in un'unica soluzione ai fini della PIT

3.2.1 *Contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001*

I rendimenti di queste polizze rientrano tra i redditi di capitali ai sensi dell'articolo 44, co. 1, lettera g-quater del TUIR³¹ e sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'Irpef prevista per i redditi di capitale.

L'imposta, pari al 26%³², si applica sulla differenza tra quanto percepito e l'ammontare dei premi pagati.

30 Nel caso di più polizze che coprono dal rischio morte, disabilità o perdita dell'autonomia nel compimento degli atti della vita quotidiana, la detrazione massima fruibile è quella più elevata tra quelle spettanti al singolo contribuente.

31 Si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/2002.

32 In particolare, ai contratti stipulati entro il 31.12.2011 si applica l'aliquota del: 1) 12,5% (redditi maturati fino al 31.12.2011); 2) 20% (redditi maturati dall'1.1.2012 al 30.6.2014); 3) 26% (redditi maturati dall'1.1.2014).

Inoltre, la quota di proventi riconducibile a titoli di Stato e assimilati³³ presenti direttamente o indirettamente negli attivi sottostanti le polizze è forfettariamente ridotta del 51,92%³⁴ per assicurare che i relativi rendimenti continuino a beneficiare della fiscalità di favore del 12,5% prevista in caso di investimenti diretti nei medesimi strumenti finanziari.

3.2.2 Contratti stipulati o rinnovati fino al 31.12.2000

Sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita si applica una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa.

Attualmente la ritenuta è pari al 26% (12,5% sui redditi maturati fino al 31.12.2000 e 20% su quelli maturati successivamente e fino al 30.6.2014).

La base imponibile è data dalla differenza tra il capitale corrisposto e i premi versati³⁵, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo dalla stipula del contratto.

Riquadro 3.2 - I PIR assicurativi

Il PIR assicurativo (ordinario o alternativo) può essere costituito con polizze di ramo I, III e multiramo, nonché attraverso contratti di capitalizzazione.

Per essere considerato PIR compliant, il contratto assicurativo dovrà prevedere contrattualmente scelte di investimento in linea con la normativa di riferimento.

Nel PIR assicurativo, come per quello costituito da fondi di fondi, i vincoli di composizione degli investimenti e i limiti alla concentrazione devono essere rispettati con riguardo agli attivi. Pertanto, se i fondi interni e/o gli OICR e/o le gestioni separate sottostanti al contratto non sono PIR compliant, i singoli investimenti qualificati al loro interno rilevano nella misura risultante dalla demoltiplicazione delle partecipazioni (approccio look-through¹).

1 È tale l'approccio descritto nella Circ. 3/2018 dell'Agenzia delle Entrate e si applica al caso di investimenti "indiretti" effettuati tramite OICR *non PIR compliant* da parte dei "fondi di fondi", per isolare le specifiche attività in cui l'attivo di questi ultimi è investito e verificare il rispetto dei vincoli di composizione previsti dalle disposizioni di legge.

33 Si tratta delle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR (Paesi della "white list").

34 La riduzione è pari al 37,5% per i redditi maturati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

35 Anche in questa ipotesi trova applicazione la riduzione della base imponibile illustrata nel paragrafo precedente.

Nel caso di polizze unit-linked, il valore può essere collegato a: i. OICR esterni, nel qual caso la polizza è conforme se almeno il 70% dei premi versati è investito in OICR PIR compliant; ii. fondi interni assicurativi, nel qual caso la polizza è PIR compliant se almeno il 70% dei premi versati è investito in fondi interni i cui regolamenti rispettano le previsioni in materia di investimenti rilevanti e vincoli di concentrazione, al pari degli OICR esterni.

Se la quota investita in OICR o fondi interni “PIR conformi” è inferiore al 70% dei premi versati, il vincolo di composizione va computato sommando alla predetta quota le percentuali demoltiplicate dei singoli investimenti qualificati all'interno dei fondi interni e/o OICR e/o gestioni separate non “PIR conformi”.

Per quanto attiene alle “gestioni separate” delle polizze del ramo I, anche quando presenti nelle polizze multiramo, si tratta di “portafogli di titoli” gestiti dall'impresa di assicurazione al fine di garantire le prestazioni predeterminate e rivalutabili derivanti dalle polizze stesse. Stante l'assenza di rischio in capo all'investitore, non si applica il limite di concentrazione previsto dalla normativa rilevante sulla quota liberamente investita (ossia, fino a concorrenza del 30% dell'investimento totale).

Infine, per i PIR assicurativi è previsto che:

- a. il titolare del piano è il contraente;*
- b. il requisito del periodo minimo di possesso si calcola con riferimento a ciascuno dei premi versati;*
- c. in caso di riscatto (parziale o totale) della polizza, si considerano riscattati per primi i premi versati per primi;*
- d. i rendimenti che si cumulano durante l'investimento non possono essere considerati nuovi investimenti e, quindi, possono consolidarsi anche oltre i limiti all'investimento qualificato come “PIR conforme”.*

3.3 Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte

Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti nel caso di morte dell'assicurato, ai fini dell'Irpef e dell'imposta sulle successioni.

3.3.1 Trattamento ai fini dell'imposta personale sul reddito

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti a tassazione, se relativi alla copertura del rischio demografico.

Ciò per il combinato disposto dell'articolo 6 del TUIR, secondo cui non costituiscono reddito le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento

dipendente da morte³⁶, e dell'articolo 34 del D.P.R. 601/74 che, a partire dal 1° gennaio 2015, ha circoscritto detta agevolazione ai soli capitali riconosciuti a copertura del rischio demografico³⁷.

3.3.2 Trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni

Le somme dovute dalla compagnia assicuratrice al beneficiario in caso di morte dell'assicurato non sono comprese nell'asse ereditario, poiché spettano al beneficiario per diritto proprio³⁸.

Ciò in quanto non si tratta di beni di proprietà del defunto che si trasmettono *mortis causa* agli eredi, ma somme il cui diritto alla percezione si perfeziona con la morte del contraente, secondo lo schema civilistico del contratto a favore di terzi (artt. 1411 e 1920 del Codice civile).

Il regime descritto si applica alle polizze vita indipendentemente dalla natura (previdenziale o finanziaria) delle stesse.

3.4 Imposte patrimoniali

Nel 2011 il "Decreto Monti" ha introdotto un prelievo a titolo di imposta di bollo sui prodotti finanziari che costituiscono forme di impiego del risparmio³⁹.

Vi rientrano le polizze assicurative dei rami III e V, mentre sono escluse quelle di ramo I⁴⁰.

Il prelievo, attualmente pari al 2 per mille annuo, è commisurato al valore della polizza rilevato annualmente⁴¹.

36 La non imponibilità ai fini Irpef è prevista anche per le indennità corrisposte in caso di invalidità permanente.

37 L'Agenzia delle Entrate ha chiarito come applicare detta disciplina al caso delle polizze miste (Circolare n. 8/2016).

38 Si veda l'art. 12, lettera c, del D.lgs. 346/1990, secondo il quale non concorrono a formare l'attivo ereditario "le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni (...) stipulate dal defunto".

39 Si veda l'articolo 19 del decreto legislativo 201/2011.

40 Si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24.5.2012.

41 Ai fini del calcolo dell'imposta rileva il valore di riscatto al 31.12 di ogni anno, ragguagliato ai giorni di effettiva vigenza nel primo anno di sottoscrizione della polizza. Analogamente l'imposta va riproporzionata alla frazione dell'anno in cui la polizza scade o viene riscattata.

PORTOGALLO

1. Lineamenti generali dell'imposta personale sul reddito

Secondo la legislazione tributaria portoghese, le persone fisiche residenti in Portogallo sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (*personal income tax* – PIT) che ha natura progressiva.

Di norma la tassazione avviene su base individuale, ma è possibile optare per la tassazione a livello familiare.

Si riepiloga di seguito la scala del prelievo progressivo della PIT per l'anno di imposta 2025.

Tavola 4.1

Scala aliquote delle imposte personali sul reddito - 2025

Scaglione tassabile (in euro)	Aliquota applicabile %
Fino a 8.059	13
8.059 – 12.160	16,5
12.160 – 17.233	22
17.233 – 22.306	25
22.306 – 28.400	32
28.400 – 41.629	35,5
41.629 – 44.987	43,5
44.987 – 83.696	45
Superiore a 83.696	48

Per i redditi superiori a 80.000 euro, inoltre, è dovuta un'imposta addizionale di solidarietà, pari al 2,5% per i redditi compresi tra 80.000 e 250.000 euro e al 5% per quelli eccedenti 250.000 euro⁴².

2. Tassazione dei redditi finanziari (cenni)

In Portogallo, i proventi derivanti dagli investimenti mobiliari ricadono nella categoria E – redditi di capitale e sono sottoposti a prelievo alla fonte del 28%. Si considerano tali, tra gli altri, i dividendi e gli interessi.

Il contribuente può optare per l'imposizione in progressiva secondo le regole illustrate in precedenza. In questa ipotesi il 50% dei dividendi è aggiunto al restante

⁴² Per i contribuenti fiscalmente residenti a Madeira e nelle Azzorre sono previste scale di prelievo distinte.

reddito imponibile in progressiva e la ritenuta subita rappresenta un credito da scalare dall'imposta sui redditi.

3. Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita

3.1 Fiscalità dei premi

3.1.1 *Trattamento dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni*

Ai premi corrisposti per la stipula di assicurazioni sulla vita si applica un prelievo a titolo di oneri parafiscali, articolato come segue:

- all'Autorità di controllo delle assicurazioni: 0,048% dei premi complessivamente dovuti dal sottoscrittore;
- all'Istituto Nazionale per le Urgenze Mediche: 2,5% sulla parte del premio correlata alla copertura per rischio morte.

3.1.2 *Trattamento dei premi ai fini della PIT*

La legislazione fiscale portoghese accorda una deduzione dal reddito per i premi per l'assicurazione sulla vita, spettante unicamente a chi esercita professioni di breve durata (ad esempio, sportivi, minatori, pescatori) e alle persone disabili⁴³.

Entrambe le detrazioni sono applicabili solo se la copertura garantisce esclusivamente il decesso, l'invalidità fisica o l'erogazione di benefici pensionistici⁴⁴.

Per le persone che esercitano una professione di breve durata la deduzione è parametrata all'indice di riferimento per le prestazioni sociali (Indexante dos Apoios Sociais); per il 2025 i premi sono deducibili dal reddito lordo fino a 2.612,50 euro.

Per le persone disabili, il 25% dei premi è deducibile dalle imposte fino al 15% dell'imponibile fiscale del contribuente.

3.2 Trattamento dei capitali erogati in un'unica soluzione ai fini della PIT

In Portogallo, la tassazione dei proventi generati da una polizza vita avviene al momento del riscatto, anticipazione o scadenza, mentre in fase di accumulo non è prevista alcuna imposizione sugli eventuali proventi derivanti dagli attivi

⁴³ La legislazione portoghese richiede una disabilità di almeno il 60% attestata da certificato medico.

⁴⁴ Per quanto riguarda la prestazione pensionistica è necessario anche che: *i.* la durata del contratto sia di almeno 5 anni e *ii.* la prestazione sia garantita dopo che il contraente ha raggiunto i 55 anni di età.

sottostanti ("tax deferral"). Da un punto di vista sistematico, i redditi derivanti dalle polizze vita ricadono nella categoria E – redditi di capitale.

La base imponibile è pari alla differenza tra il capitale liquidato e i premi versati.

Se il sottoscrittore corrisponde alla compagnia di assicurazione un importo almeno pari al 35% dei premi complessivamente dovuti entro la prima metà del periodo contrattuale⁴⁵, si applica una riduzione della base imponibile così articolata:

Tavola 4.2		
Durata	Riduzione base imponibile %	Prelievo effettivo %
Fino a 5 anni	0	28
Tra 5 e 8 anni	20	22,4
Oltre 8 anni	60	11,2

Il contribuente può optare per l'imposizione in progressiva, secondo le regole illustrate in precedenza.

3.3 Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte

Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti nel caso di morte dell'assicurato, tanto ai fini dell'imposta personale sul reddito, quanto dell'imposta sulle successioni.

3.3.1 Trattamento ai fini dell'imposta personale sul reddito

I capitali liquidati in dipendenza del decesso dell'assicurato non rilevano ai fini dell'imposizione personale sui redditi.

3.3.2 Trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni

Dal 2004 in Portogallo i trasferimenti gratuiti non sono più soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, ma al suo posto si applicano le imposte di bollo nella misura del 10%. Sono esenti i trasferimenti verso coniuge o partner, ascendenti e discendenti in linea diretta.

Tuttavia, i capitali corrisposti in dipendenza del decesso dell'assicurato sono sempre esenti da detto prelievo.

3.4 Imposte patrimoniali

La legislazione fiscale del Portogallo non contempla imposte sulla ricchezza.

⁴⁵ Se il contratto non prevede una scadenza, la regola del 35% menzionato dovrà essere rispettata per la prima metà del periodo intercorrente tra la data di inizio del contratto e la data del pagamento.

REGNO UNITO

1. Lineamenti generali dell'imposta personale sul reddito

Secondo la legislazione tributaria britannica, le persone fisiche residenti nel Regno Unito sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi ovunque prodotti.

Detta imposta si applica sui redditi conseguiti nell'anno fiscale che va dal 6 aprile di un anno al 5 aprile del successivo.

La normativa fiscale britannica prevede cinque categorie reddituali⁴⁶ e distingue tra "redditi da non risparmio" e "redditi da risparmio". In linea di massima, i primi sono assimilabili ad un reddito attivo (ad esempio il reddito da lavoro dipendente o da attività commerciale) mentre i "redditi da risparmio" sono in linea di massima simili ai redditi passivi, pur con un'ulteriore distinzione, in quanto i redditi da dividendi sono trattati in modo diverso da altri tipi di redditi da risparmio.

Le Tavole 5.1.a e 5.1.b riportano le scale di prelievo per gli anni di imposta dal 2023/2024 al 2025/2026 applicabili alla somma dei redditi da risparmio (esclusi i dividendi) e degli altri redditi.

Tavola 5.1.a

Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

	Scaglione di reddito 2024/25 e 2025/26			Scaglione di reddito 2023/24		
Aliquota base 20%	0	-	37.700	0	-	37.700
Aliquota più elevata 40%	37.701	-	125.140	37.701	-	125.140
Aliquota addizionale 45%	Oltre 125.140			Oltre 125.140		

Tavola 5.1.b

Scozia

Aliquota		Scaglione di reddito		
		2025/26	2024/25	2023/24
Aliquota iniziale	19	12.571 – 15.397	12.571 – 14.876	12.571 – 14.732
Aliquota di base	20	15.398 – 27.491	14.877 – 26.561	14.733 – 25.688
Aliquota intermedia	21	27.492 – 43.662	26.562 – 43.662	25.689 – 43.662
Aliquota superiore	42	43.663 – 75.000	43.663 – 75.000	43.663 – 125.140
Aliquota addizionale	45	75.001 – 125.140	75.001 – 125.140	N/A
Aliquota massima	47			> 125.140
	48	> 125.140	> 125.140	

46 Le categorie reddituali rilevanti ai fini dell'imposta personale sono: *trading income, income from UK or overseas property businesses, savings and investment income, income from employment and pensions, miscellaneous income.*

Ai contribuenti spetta una deduzione dal reddito complessivo, detta "*personal allowance*" equivalente ad una no-tax area. Per gli anni di imposta 2024/2025 e 2025/2026 la misura base è GBP 12.570. Per redditi superiori a GBP 100.000 detta deduzione si riduce progressivamente fino ad azzerarsi se il reddito supera GBP 125.140.

Oltre alla no-tax area personale, ai primi 5.000 GBP di redditi da risparmio si applica una aliquota iniziale dello 0% che azzerà il prelievo ("*starting rate*") ed è legata all'entità degli altri redditi conseguiti nell'anno d'imposta: ogni sterlina di reddito in più rispetto alla deduzione personale di GBP 12.570 riduce di pari importo la quota esente di redditi da risparmio⁴⁷.

Infine, è riconosciuta una deduzione ad hoc per i redditi da risparmio ("*personal savings allowance*"), differenziata a seconda dello scaglione impositivo⁴⁸.

Per quanto riguarda i dividendi, valgono le aliquote riportate nella Tavola 5.2.

Tavola 5.2	
Fascia impositiva	Percentuale di prelievo
Aliquota base	8,75
Aliquota superiore	33,75
Aliquota addizionale	39,35

I dividendi sono trattati come la parte marginale del reddito del contribuente: per individuare la misura del prelievo occorre sommarli agli altri redditi e applicare l'aliquota della relativa fascia impositiva.

I dividendi non sono tassati se rientrano nella no-tax area personale. È inoltre prevista una no-tax area specifica, attualmente pari a GBP 500⁴⁹.

2. Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita

2.1 Fiscalità dei premi

2.1.1 Trattamento dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni

I premi corrisposti per contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

47 Conseguentemente la franchigia sui redditi di risparmio si azzerà se i redditi diversi da quelli da risparmio superano GBP 17.570.

48 Segnatamente, per il primo scaglione è pari a GBP 1.000, per il secondo si dimezza (GBP 500) e si annulla per il terzo.

49 Detta franchigia si applica agli anni d'imposta 2024/2025 e 2025/2026. Per l'esercizio precedente era pari a GBP 1.000.

2.1.2 Trattamento dei premi ai fini della PIT

Non sono previste agevolazioni.

2.2 Trattamento dei capitali erogati in un'unica soluzione ai fini della PIT

Il regime fiscale applicabile ai rendimenti generati da una polizza vita è strettamente legato alla qualifica della polizza. A tal fine la legislazione britannica distingue tra "*Qualifying policy*", "*non-Qualifying policy*" e "*Personal Portfolio Bond*".

2.2.1 *Qualifying policy*

Si tratta di una polizza vita con uno speciale status fiscale: quando arriva a scadenza (o è trattata fiscalmente come se lo fosse) i relativi proventi non subiscono alcun prelievo ai fini della PIT.

Per beneficiare dei vantaggi fiscali è necessario che:

- la polizza abbia una durata minima di dieci anni⁵⁰ o, se a vita intera, il pagamento sia previsto solo in caso morte;
- i premi corrisposti siano di ammontare uniforme e pagabili ad intervalli regolari per almeno dieci anni;
- la polizza garantisca un valore assicurato pari ad almeno il 75% del totale dei premi pagabili durante la validità della polizza (con alcune eccezioni);
- la polizza sia emessa da una compagnia britannica o una filiale di una compagnia estera.

Inoltre, ai premi versati su *qualifying policy* emesse o variate dopo il 21 marzo 2012 si applica un limite annuo pari a GBP 3.600 annui.

Di norma una *qualifying policy* dà luogo ad eventi tassabili in circostanze molto rare. Per capire quando ciò può accadere è necessario introdurre il concetto di polizza "*time-served*".

Una polizza si definisce "*time-served*" se ha avuto una durata di almeno dieci anni dalla stipula o, se antecedente, tre-quarti della durata prevista se la polizza non è terminata per morte o invalidità.

Trascorso questo periodo, una *qualifying policy* non può dar luogo a eventi tassabili.

50 Nella legislazione britannica si fa riferimento al policy term, ossia alla durata massima della copertura assicurativa.

Viceversa, l'imposta è dovuta se prima che la polizza diventi "time-served" si verifica un riscatto o un'attribuzione dei diritti della polizza, siano essi totali o parziali⁵¹.

2.2.2 Non-qualifying policy

In assenza di una definizione legale, una *non-qualifying policy* può essere definita come una polizza assicurativa che, a differenza di una *qualifying policy*, non fruisce di benefici fiscali.

La relativa tassazione può scattare in presenza di un evento tassabile.

Riquadro 5.1 - Gli eventi tassabili

Di norma la tassazione dei proventi derivanti da polizze vita avviene al verificarsi dell'evento tassabile.

La legislazione tributaria britannica definisce due tipologie di eventi tassabili: "final event" e "excess event".

Siamo di fronte ad un "final event" se a seguito dello stesso la polizza deve essere conclusa. Vi rientrano:

- *decesso dell'assicurato con pagamento di benefici a terzi;*
- *riscatto totale;*
- *cessione totale della polizza a terzi;*
- *scadenza.*

L'"excess event" si verifica quando, nel corso della durata della polizza, si assiste ad un incasso parziale e lo stesso non rientra nella regola del 5% (cfr. infra).

Ricadono tra gli excess event il riscatto e la cessione parziale della polizza.

I proventi delle polizze sono considerati redditi da risparmio. Se il beneficiario applica lo "starting rate" per i redditi da risparmio o non deve pagare nulla per via della "personal savings allowance" o rientra nello scaglione dell'aliquota base del 20%, detti non scontano alcuna tassazione ulteriore. Negli altri casi, il provento è

51 Infine, se la *qualifying policy* è trasformata in un'altra polizza qualificata, le due sono trattate come un'unica polizza emessa alla data della polizza originaria a patto che l'ammontare dovuto per riscatto della polizza originaria sia trattenuto dall'assicuratore e sommato al premio della nuova polizza e non vi siano liquidazioni di somme dopo il rinnovo.

assoggettato all'aliquota marginale del beneficiario, al netto di un credito nozionale del 20%⁵².

Al ricorrere dell'evento tassabile, per determinare i proventi tassabili si applicano le seguenti regole⁵³:

a. *Scadenza o recesso totale*

Nel caso di scadenza o recesso totale⁵⁴ il guadagno imponibile è pari alla differenza tra i benefici ottenuti nel corso di validità della polizza e le deduzioni totali (ad esempio, premi pagati) al netto dei proventi pregressi (ossia quelli conseguiti prima dell'evento tassabile già tassati).

I benefici totali sono generalmente pari al valore di quanto ricevuto alla scadenza o al riscatto più il valore di quanto è stato ricevuto in qualsiasi momento in precedenza ai sensi della polizza, ad eccezione di quanto liquidato per malattie gravi o invalidità. Le deduzioni totali sono essenzialmente rappresentate dai premi pagati.

b. *Decesso*

Nell'ipotesi di decesso la regola applicabile per calcolare i guadagni tassabili ricalca quanto descritto nell'ipotesi precedente. Tuttavia, il valore dei benefici totali è dato dal valore di riscatto della polizza immediatamente prima del decesso invece che della prestazione liquidabile a seguito dell'evento.

c. *Recesso o alienazione parziali – regola della franchigia al 5%*

In caso di prelievi per riscatti o assegnazioni parziali, la tassazione scatta solo se i prelievi cumulati eccedono il 5% annuale di franchigia (pari al 5% dei premi totali pagati a quella data). La quota-parte di franchigia non sfruttata può essere riportata in avanti. È importante notare che la franchigia porta ad un differimento della tassazione al momento in cui si verificherà un evento tassabile e non ad una esenzione tout court.

Sono previsti i seguenti sgravi:

▪ *Top-slicing Relief*

Se l'utile conseguito dalla polizza provoca uno scavalcamento dello scaglione di reddito, si applica il "top-slicing relief".

52 Si tratta di un credito nozionale del 20% (pari quindi all'aliquota di base) non rimborsabile, previsto per mitigare la doppia imposizione sul guadagno della polizza, considerando che la compagnia di assicurazione residente è soggetto passivo dell'imposta societaria nel Regno Unito.

53 Nessuna imposta è dovuta se: i. la liquidazione è legata a malattia grave o disabilità (previa autorizzazione dell'Autorità fiscale); ii. la polizza ha una anzianità maggiore di 20 anni e la compagnia ha smesso di incassare i premi perché è antieconomico; iii. la compagnia riconosce al beneficiario una somma non superiore a GBP 30.

54 Le medesime regole si applicano in caso di cessione totale a terzi e permuta. In questo caso, il valore dei benefici totali è pari, rispettivamente, al corrispettivo ricevuto dall'acquirente o al valore di quanto ricevuto in contropartita.

Il meccanismo di calcolo consente di spalmare il provento sugli anni in cui la polizza è stata detenuta, riducendo il carico fiscale del contribuente. Concretamente, il “Top-slicing Relief” si sottrae al debito fiscale finale e si basa sulla differenza tra l'imposta sull'utile totale e l'utile “medio” (o “sliced gain”).

- **Deficiency Relief**

Se il risultato del calcolo del riscatto totale, del decesso o della scadenza è negativo, ma il contraente ha realizzato guadagni sulla polizza in anni precedenti, può richiedere il Deficiency Relief.

Il Deficiency relief, accordato unicamente alle persone fisiche, riduce l'importo di altri redditi nell'anno fiscale del deficit che è soggetto all'aliquota superiore o al dividendo superiore. Non riduce l'importo dell'imposta dovuta all'aliquota addizionale.

Riquadro 5.2 - Personal Portfolio Bond (cenni)

Si tratta di una tipologia particolare di polizze vita che permette, su richiesta del sottoscrittore, l'investimento del premio in asset privati, quali proprietà immobiliari.

In questa ipotesi, a fini antielusivi¹ si applica un prelievo annuale sull'utile presunto² al posto del tax deferral previsto ordinariamente per le polizze vita.

1 Il sito governativo britannico osserva che è poco usuale ricorrere ad un Personal Portfolio Bond per emettere una *qualifying policy*. Se ciò dovesse accadere, gli eventi descritti darebbero sempre luogo a tassazione (cfr. <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/insurance-policyholder-taxation-manual/iptm7310>).

2 Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo dell'utile presunto da tassare annualmente si veda <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/insurance-policyholder-taxation-manual/iptm3650>.

2.3 Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte

Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti nel caso di morte dell'assicurato, ai fini dell'imposta personale sul reddito e dell'imposta sulle successioni.

2.3.1 Trattamento ai fini dell'imposta personale sul reddito

Il decesso dell'assicurato dà luogo ad un evento tassabile in relazione a una *non-qualifying policy* e solo se la polizza genera benefici a favore di terzi.

Per le *qualifying policy*, il caso di decesso non dà luogo ad un evento tassabile a meno che la polizza, prima di diventare *time-served*, sia stata convertita in una *paid-up policy*⁵⁵.

2.3.2 Trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni

I capitali corrisposti in dipendenza del decesso dell'assicurato ricadono nell'asse ereditario soggetto a tassazione ordinaria, con prelievo del 40% sulla quota di ricchezza tassabile superiore a GBP 325.000.

Sono previste esenzioni soggettive, tra le quali si segnalano quelle per:

- i. Coniuge o partner risultante da unione civile⁵⁶;
- ii. Alcune tipologie di trust;
- iii. Fondazioni;
- iv. Partiti politici.

Riquadro 5.3 - Gli Individual Savings Account - ISA

Un Individual Savings Account-ISA è un piano di risparmio nel quale possono confluire varie forme di investimento e che può assumere forme diversificate (Cash, Stocks and Shares, Innovative e Lifetime ISA). Ai fini della PIT, garantisce l'esenzione da imposizione dei redditi da risparmio e dei capital gain. È previsto un limite annuo all'importo agevolabile: ordinariamente pari a GBP 20.000, è ridotto a GBP 4.000 per i Lifetime ISA.

Le polizze di assicurazione sulla vita possono rientrare tra gli strumenti finanziari utilizzabili nell'ambito di un ISA, segnatamente per Stocks and Shares e per Lifetime ISA. Ciò può avvenire nel rispetto di alcune condizioni, tra le quali si segnalano:

- a. *la polizza è stipulata sulla vita dell'investitore ISA;*
- b. *i termini e le condizioni della polizza stabiliscono che:*
 - *la polizza può essere posseduta o detenuta solo come investimento qualificante per un ISA;*
 - *la polizza si estingue automaticamente se cessa di essere posseduta o detenuta nell'ISA;*
 - *la polizza, o i diritti conferiti dalla polizza o qualsiasi azione o interesse nella polizza o nei diritti rispettivamente, diversi dai proventi in contanti*

55 Non esiste una definizione di *paid-up policy*, ma si presume che lo diventino quelle polizze per le quali sono stati sospesi in via definitiva i pagamenti dei premi prima della scadenza contrattuale.

56 Se il coniuge o partner sopravvissuto è domiciliato all'estero l'esenzione è limitata a GBP 325.000, come ordinariamente previsto dalla legislazione.

derivanti dalla cessazione o dal riscatto parziale dei diritti conferiti, non possono essere trasferiti all'investitore;

- *la polizza, i diritti conferiti dalla polizza e qualsiasi azione o interesse nella polizza o nei diritti rispettivamente, non possono essere ceduti o assegnati (a parte il fatto che la polizza può essere trasferita da un gestore ISA a un altro in conformità alle normali regole sui trasferimenti ISA), e i diritti possono essere trasferiti ai rappresentanti personali di un investitore deceduto (vedere decesso di un investitore)¹.*

L'ISA può comprendere una serie di polizze di assicurazione sulla vita, emesse a fronte di un'unica sottoscrizione, o più polizze sottoscritte separatamente ogni anno. I relativi diritti devono essere di proprietà effettiva dell'investitore, in quanto non ne è ammessa l'amministrazione fiduciaria.

In caso di riscatto di una polizza o di pagamento di prestazioni alla scadenza, i gestori ISA possono utilizzare i proventi per sottoscrivere una o più nuove polizze. I proventi utilizzati in questo modo non vengono conteggiati ai fini del limite di sottoscrizione.

¹ Inoltre, nei termini della polizza deve essere attestato che la stessa rientri nel paragrafo I o III della Parte II dell'Allegato 1 del Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001, o che rientrerebbe in uno di tali paragrafi se l'assicuratore fosse una società autorizzata ai sensi della Parte 4 del Financial Services and Markets Act 2000 a stipulare o eseguire contratti di assicurazione.

2.4 Imposte patrimoniali

La legislazione fiscale del Regno Unito non contempla imposte sulla ricchezza.

SPAGNA

1. Lineamenti generali dell'imposta generale sui redditi

In Spagna figurano tre livelli di tassazione, segnatamente quello del Governo centrale (erariale), quello delle Comunità Autonome⁵⁷ e quello delle Municipalità. Nel presente documento si fa riferimento alle imposte erariali.

Secondo la legislazione tributaria iberica, le persone fisiche residenti in Spagna sono soggette all'imposta personale sui redditi ovunque prodotti (*personal income tax* – PIT) di natura progressiva.

Ai fini della PIT rilevano due macro-aggregati reddituali: i redditi tassabili in via generale e i redditi da investimento.

Per i redditi tassabili in via generale, il prelievo complessivo è dato dalla somma delle aliquote erariali e di quelle della singola Comunità Autonoma.

Si riporta di seguito la scala del prelievo erariale vigente⁵⁸.

Tavola 6.1

Aliquote erariali per imposte personali sul reddito - 2025

Scaglione tassabile (in euro)	Aliquota applicabile %
Fino a 12.450	19
12.450,01 – 20.200	24
20.200,01 – 35.200	30
35.200,01 – 60.000	37
60.000,01 – 300.000	45
Superiore a 300.000	47

Di norma la tassazione avviene su base individuale con opzione per quella familiare.

2. Tassazione dei redditi da risparmio ai fini della PIT (cenni)

Il concetto di redditi da risparmio ricomprende ogni provento derivante da beni, proprietà o diritti conseguito dal contribuente al di fuori di una attività

57 Le 17 Comunità Autonome sono: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Isole Canarie, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla e Leon, Catalogna, Estremadura, Galizia, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Navarra, Paesi Baschi, La Rioja and Comunità Valenciana.

58 Data la variabilità delle aliquote fissate a livello locale, il prelievo finale sarà diverso a seconda della Comunità Autonoma di riferimento.

professionale o d'impresa. Più precisamente, rientrano tra i redditi da capitale i proventi derivanti da capitali immobiliari e mobiliari. In quest'ultima categoria figurano i dividendi, gli interessi e i guadagni, per cassa o in natura, tratti da polizze assicurative sulla vita, nonché i guadagni o le perdite in conto capitale derivanti dalla vendita di beni.

La determinazione della base imponibile è il risultato di un articolato processo di compensazioni tra i redditi del capitale mobiliare e le plus/minusvalenze patrimoniali, sia con riferimento al periodo d'imposta corrente, sia utilizzando eventuali perdite pregresse⁵⁹.

La base imponibile dei redditi da risparmio così determinata è ridotta della deduzione per l'assegno al coniuge, per la parte eventualmente non utilizzata nella quantificazione della base imponibile generale e quindi sottoposta alla seguente scala di prelievo progressivo:

Tavola 6.2		
Scaglioni di reddito (euro)		Aliquota %
Fino a 6.000		19
6.001	50.000	21
50.001	200.000	23
200.001	300.000	27
> 300.000		30

3. Tassazione dei contratti di assicurazione sulla vita

3.1 Fiscalità dei premi

3.1.1 Trattamento dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni

Secondo l'articolo 12 della Legge 13 del 30 dicembre 1996, i premi per contratti di assicurazione sulla vita sono esonerati dall'imposta omonima. Di contro, non sono esenti eventuali coperture integrative (ad esempio, disabilità).

59 Secondo l'articolo 49 della legge 35/2006, la base imponibile del risparmio è determinata sommando: a) il saldo positivo dei redditi mobiliari di ciascun periodo d'imposta. Se detto risultato è negativo, il suo ammontare sarà compensato con il risultato della successiva lettera b) - plusvalenze nette patrimoniali conseguite nel medesimo periodo d'imposta - con il limite pari al 25%. Se dopo tale compensazione permane un saldo negativo, il suo ammontare verrà compensato nei successivi quattro anni. b) Il saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze patrimoniali di ciascun periodo di imposta. Se detto risultato è negativo, il suo ammontare sarà compensato con il saldo positivo dei redditi previsti dalla lettera a) conseguiti nel medesimo periodo d'imposta, con il limite pari al 25 per cento di detto saldo positivo. Se dopo tale compensazione permane un saldo negativo, il suo ammontare verrà compensato nei successivi quattro anni.

3.1.2 *Trattamento dei premi ai fini della PIT*

Non sono previste agevolazioni fiscali a fronte dei premi pagati per assicurazioni sulla vita.

3.2 **Trattamento dei capitali erogati in un'unica soluzione ai fini della PIT**

Quando il contraente e il beneficiario coincidono, le prestazioni delle polizze vita derivanti da riscatti (totali o parziali) e quelle dovute a scadenza rientrano nell'alveo della PIT⁶⁰.

Da un punto di vista sistematico, si tratta di redditi mobiliari.

La base imponibile è pari alla differenza tra il capitale liquidato e i premi versati.

Tuttavia, se il contratto contempla sia il caso vita sia il caso morte o invalidità e il capitale ricevuto è relativo al caso vita, la base imponibile è pari alla differenza tra il capitale ricevuto e i premi pagati, compresa quella parte riferita al capitale a rischio per morte o invalidità con il limite del 5% della riserva matematica⁶¹.

La tassazione avviene al momento della corresponsione del capitale ("*tax deferral*"); la compagnia è tenuta ad operare una ritenuta del 19% a titolo d'acconto.

Le polizze unit-linked costituiscono un caso a sé, in quanto gli incrementi reddituali possono rientrare tra i capital gain ed essere tassati in base all'ammontare maturato annualmente.

In particolare, l'oscillazione di valore degli attivi sottostanti la polizza tra la fine e l'inizio del periodo di imposta è considerata reddito mobiliare, indipendentemente dalla percezione, e soggetta a tassazione annua secondo le regole ordinarie⁶². Non è prevista alcuna ritenuta del 19% da parte delle compagnie⁶³.

60 Nel caso contrario, si ricade nell'ambito dell'imposta sulle successioni, illustrata nel prosieguo.

61 A questi fini è considerato capitale di rischio la differenza tra il capitale assicurato per morte o invalidità e la riserva matematica.

62 È richiesta l'indicazione in dichiarazione dei redditi del rendimento presunto e l'applicazione della scala di progressività della PIT.

63 La regola dell'imputazione temporale non si applica qualora, nel corso dell'intera validità del contratto: a) l'investitore non ha facoltà di scegliere gli attivi nei quali investire i premi pagati, oppure b) le riserve matematiche sono investite in quote di organismi di investimento collettivo previsti dal contratto di assicurazione e conformi alla legge spagnola 35/2003 (che istituisce gli organismi di investimento collettivo in Spagna) o alla Direttiva EU2009/65/CEE ovvero in patrimoni separati figuranti autonomamente nel bilancio della compagnia assicurativa, a patto che integrino determinati requisiti.

Riquadro 6.1 – Le assicurazioni individuali di risparmio a lungo termine

In Spagna è possibile sottoscrivere piani di risparmio a lungo termine (Planes de Ahorro a Largo Plazo), i cui proventi finanziari sono esenti da PIT al ricorrere di determinati requisiti.

L'assicurazione individuale di risparmio deve coprire solo i casi di sopravvivenza o morte. Inoltre, il contribuente stesso è contraente, assicurato e beneficiario, salvo in caso di morte¹.

Un contribuente può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine in qualunque modo realizzato, fatta salva la possibilità di trasferire le somme da un piano ad un altro.

Inoltre, è richiesto che:

- a) i versamenti annui non superino € 5.000 in nessuno degli anni di validità della polizza;*
- b) la prestazione finale assuma unicamente la forma di capitale² e sia almeno pari all'85% dei premi versati;*
- c) il contribuente non effettui alcuna operazione a valere sul capitale risultante dalla polizza prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla sua apertura (coincidente con il versamento del primo premio).*

Se prima della scadenza del quinquennio si dispone del capitale maturato o si supera il limite annuo al versamento, il contribuente sarà chiamato a dichiarare i rendimenti generati durante il periodo di validità del piano nel periodo d'imposta in cui si verifica l'inosservanza e la compagnia ad operare una ritenuta d'acconto del 19%.

Di contro, eventuali perdite saranno riconosciute nel periodo di imposta in cui cessa la polizza, ma solo per la quota parte che eccede la somma dei redditi derivanti dalla polizza cui sarebbe stata applicata l'esenzione.

1 In alternativa, i piani di risparmio a lungo termine possono essere realizzati attraverso depositi o contratti finanziari.

2 Non sono ammessi riscatti parziali.

3.3 Regime fiscale dei capitali corrisposti caso morte

Nel presente paragrafo si illustra il regime fiscale applicabile ai capitali riconosciuti nel caso di morte dell'assicurato, tanto ai fini dell'imposta personale sul reddito, quanto di quella sulle successioni.

3.3.1 *Trattamento ai fini dell'imposta personale sul reddito*

I capitali corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato non sono assoggettati a PIT a condizione che i beneficiari siano persone diverse dal sottoscrittore della polizza.

3.3.2 *Trattamento ai fini dell'imposta sulle successioni*

Nel caso in cui il beneficiario sia diverso dal contraente, le prestazioni derivanti dalla polizza vita ricadono nell'ambito impositivo della imposta sulle successioni e donazioni.

L'imposta ha carattere nazionale; le Comunità Autonome hanno potere di legiferare su aspetti sostanziali del prelievo (i.e. aliquote di prelievo ed eventuali riduzioni di imposta). Se non diversamente stabilito in ambito locale, si applica un prelievo progressivo che oscilla dal 7,65 al 34%⁶⁴.

Per determinare la base imponibile occorre aggiungere al capitale assicurato ricevuto dal beneficiario le ulteriori somme ereditate *mortis causa*, e operare le riduzioni previste per legge⁶⁵.

Le somme derivanti dalle polizze vita possono essere ridotte del 100% fino ad un massimo di 9.195 euro se il beneficiario è il coniuge, un discendente o un ascendente del dante causa. Ogni contribuente ha diritto ad una singola deduzione, indipendentemente dal numero di polizze di cui beneficia.

3.4 **Imposta sul patrimonio**

La Spagna applica un'imposta sulla ricchezza netta mondiale di una persona fisica residente (Impuesto sobre el patrimonio). La riscossione e l'amministrazione dell'imposta sono affidate alle regioni autonome, autorizzate altresì a stabilire aliquote ed esenzioni (entro certi limiti).

Se non diversamente stabilito a livello locale, ogni contribuente ha diritto ad una esenzione generale di 700.000 euro, cui si aggiunge un ulteriore importo di 300.000 euro per l'abitazione principale, e deve applicare un'imposta progressiva variabile dallo 0,2% (sui primi 167.129,45 euro) al 3,5% (sull'eccedenza oltre i 10.695.996,06 euro)⁶⁶.

64 Le aliquote di prelievo sono stabilite dall'articolo 21 della legge 29/1987. La prima aliquota copre le somme fino a 7.993,46 euro, mentre l'ultima si applica alla parte di asse ereditario superiore a 797.555,08 euro.

65 Le riduzioni della base imponibile lorda sono riportate nell'articolo 20 della legge 29/1987. Ad esempio, il coniuge del de cuius ha diritto ad una riduzione della base imponibile fino ad un massimo di 15.956,87 euro, a cui si aggiunge una ulteriore riduzione del 100% delle somme percepite per le assicurazioni sulla vita con il limite di 9.195,49 euro.

66 L'onere complessivo dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul patrimonio netto dovuto da un contribuente residente non può superare il 60% del suo reddito imponibile totale ai fini dell'imposta sul reddito. Se supera tale importo, il contribuente può ridurre la sua imposta sul patrimonio netto per l'importo in eccesso. Tuttavia, deve essere pagata un'imposta minima pari al 20% dell'imposta sul patrimonio netto calcolata originariamente (prima dell'applicazione della regola del 60%).

Le polizze vita rientrano nell'ambito impositivo dell'imposta sulla ricchezza e sono soggette a tassazione sul valore della polizza al 31 dicembre di ogni anno. In assenza del valore di riscatto, si considera il valore della riserva matematica corrispondente, ad esclusione delle polizze temporanee prive di facoltà di riscatto e che assicurano unicamente prestazioni in caso di morte o invalidità.

Allegato B – Alcuni esempi di calcolo

Nel presente allegato si stima il carico fiscale comparato riferito a tre tipologie di polizze, ossia una polizza , una *unit-linked* e una temporanea caso morte.

Per favorire un'analisi comparata delle varie legislazioni, è stato calcolato il rendimento netto a scadenza, dato dalla differenza tra il capitale assicurato e i premi versati, al netto delle imposte pagate.

Limitatamente alle polizze a contenuto finanziario (polizza *with profit* e polizza *unit-linked*) è stato indicato il Tasso di Rendimento Interno dell'investimento (TIR) ed è stato riportato graficamente l'andamento della tassazione supponendo che alla fine di ogni anno di detenzione il cliente eserciti la facoltà di riscatto e non siano previste penali contrattuali.

A. Polizza with profit

Il primo gennaio dell'anno T un cliente retail investe in una polizza vita with profit con premio annuo di 4.000 euro e durata di dodici anni. Alla scadenza il beneficiario (che coincide con il cliente retail) ha diritto a percepire una prestazione sotto forma di lump sum solo se l'assicurato è in vita: la condizione si verifica e la compagnia liquida 54.000 euro. Il rendimento finanziario lordo è pari a 6.000 euro.

L'esempio è stato costruito in modo da sfruttare al meglio la leva fiscale nei vari ordinamenti. La comparazione ha riguardato la tassazione del rendimento finanziario; nel caso del Portogallo si è tenuto conto anche dell'imposta sui premi.

Si riportano nella Tavola A i risultati della simulazione. A tal fine si tenga presente che:

1. Il beneficiario ha compiuto 62 anni al momento della liquidazione della prestazione.
2. La compagnia investe il 50% dei premi in Titoli dello Stato del Paese di residenza e la restante parte in obbligazioni private.
3. Nel caso della Francia, si considera la franchigia di 4.600 euro.
4. Nel caso della Germania, si considera una polizza *kapitallebensversicherung* e si applica l'aliquota marginale massima della PIT.
5. Nel caso del Regno Unito la polizza sottoscritta è una *qualifying policy*. Ai fini della PIT (quando dovuta) si considera l'aliquota marginale massima del 45% (valida in tutto il Regno Unito tranne la Scozia) al netto del credito nozionale del 20%. I valori riportati rappresentano l'equivalente in euro a seguito della conversione.
6. Nel caso della Spagna, si considera l'aliquota marginale massima per i redditi finanziari e ai fini dell'imposta patrimoniale il beneficiario gode dell'esenzione generale.

Tavola A

POLIZZA WITH PROFIT

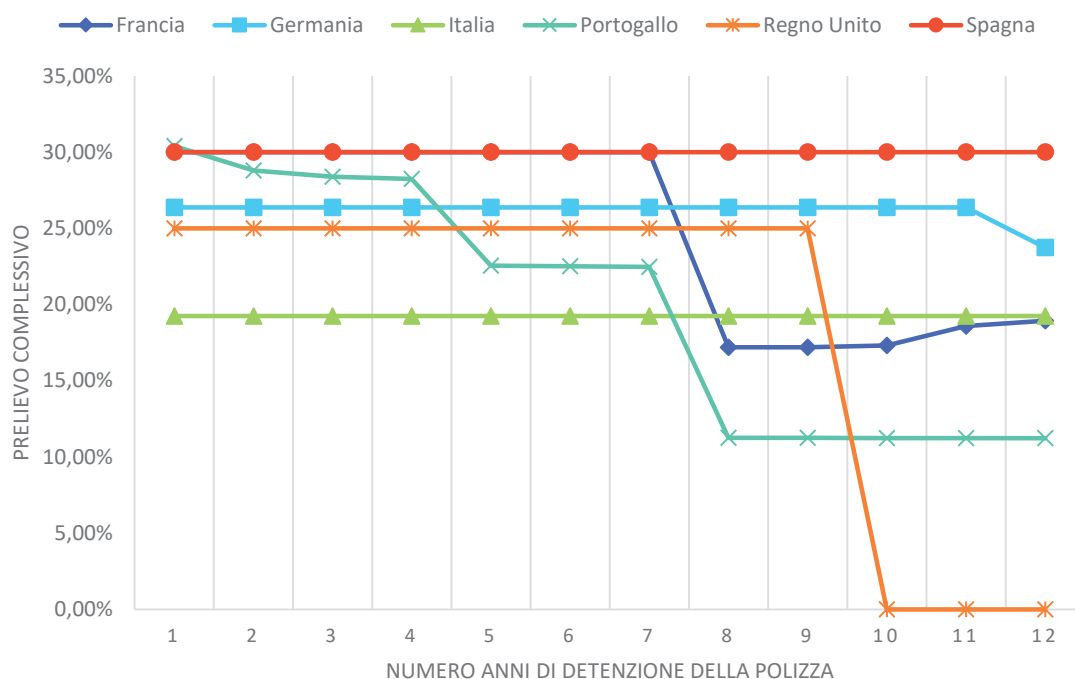
Paese	Imposta sulle assicurazioni	LUMP SUM Imposte dirette	Rendimento netto a scadenza	TIR
Francia	==	Flat tax 24,7% Franchigia 4.600 euro 1.137	4.863	1,48%
Germania	==	Aliquota PIT: 47,475% Riduzione base imponibile per età beneficiario 1.424	4.576	1,39%
Italia	==	Flat tax 26% Riduzione base imponibile per rendimenti da Titoli di Stato 1.155	4.845	1,47%
Portogallo*	23	Flat tax 28% Riduzione base imponibile per durata investimento 672	5.305	1,61%
Regno Unito	==	"Qualifying policy" 0	6.000	1,80%
Spagna	==	Aliquota 30% 1.800	4.200	1,28%

* ai fini del calcolo del TIR l'imposta sui premi è inclusa nel flusso di cassa in uscita del premio su cui è stata applicata.

Nel Grafico 1 è riportato l'andamento della tassazione in funzione del periodo di effettiva detenzione dell'investimento. Partendo dall'incidenza delle imposte complessivamente dovute sul rendimento lordo, se ne rappresenta l'andamento

Figura 1

POLIZZA WITH PROFIT



in funzione della data di riscatto ipotizzando che non vi siano penali contrattuali. Il valore di riscatto è calcolato assumendo che la polizza alla fine di ogni anno realizzi un rendimento medio lordo del 2%.

Come si può osservare, la presenza di un incentivo temporale alla detenzione della polizza è il principale fattore che condiziona l'andamento delle curve di Francia, Germania, Portogallo e Regno Unito.

In termini di valutazione comparata, il Regno Unito garantisce il maggior ritorno dell'investimento: ciò è strettamente legato alle caratteristiche della polizza presa ad esempio, che essendo una *qualifying policy* gode di un regime di esenzione del rendimento finanziario al ricorrere di alcuni requisiti.

Seguono Portogallo e Francia, che accordano al risparmiatore una riduzione dell'onere fiscale se si rispetta un periodo di detenzione minima dell'investimento. Nel caso del Portogallo, la riduzione scatta se l'investimento è detenuto per almeno cinque anni, ma il vantaggio fiscale si massimizza se la durata è di almeno otto anni. Nel caso della Francia, se la polizza è detenuta per almeno otto anni è prevista sia la riduzione della *flat tax* ordinariamente applicata ai redditi finanziari, sia la riduzione del rendimento da tassare.

Nel caso dell'Italia, la tassazione sul rendimento della polizza è influenzata dalla composizione del portafoglio in cui sono investiti i premi: in presenza di titoli pubblici, la fiscalità di favore di cui godono questi strumenti si estende ai rendimenti della polizza e consente di alleggerire il peso della tassazione sul prodotto assicurativo.

Nonostante la Germania agevoli il risparmio assicurativo di più lungo periodo rispetto ad altre forme di impiego del capitale, l'incidenza fiscale sulla polizza risulta più elevate degli altri peer.

Chiude la Spagna che non prevede agevolazioni fiscali all'investimento assicurativo diretto.

B. Polizza unit-linked

Il primo gennaio dell'anno T un cliente retail investe in una polizza vita unit-linked a vita intera e premio unico di 100.000 euro. Alla fine del decimo anno il beneficiario (che coincide con il cliente retail) esercita la facoltà di riscatto e percepisce un capitale di 130.000 euro. Il rendimento finanziario lordo è 30.000 euro.

La comparazione ha riguardato la tassazione del rendimento finanziario ottenuto dalla polizza ai fini delle imposte sul reddito. Inoltre, nel caso del Portogallo si è tenuto conto dell'imposta sui premi, mentre per l'Italia e la Spagna è stata considerata anche l'imposta patrimoniale.

Si riportano nella Tavola B i risultati della simulazione. A tal fine si tenga presente che:

1. I rendimenti provengono per il 25% da Titoli di Stato del Paese di residenza del cliente, per il 25% da fondi di investimento azionari e per la restante parte da obbligazioni private.
2. Per il calcolo dell'imposta patrimoniale si suppone che il valore della polizza alla fine di ogni anno di copertura corrisponda ad un rendimento medio lordo del 2,5%.
3. Nel caso della Germania la polizza sottoscritta è una "*Kapitallebensversicherung*".
4. Nel caso del Regno Unito la polizza sottoscritta è una "*non-qualifying policy*". Ai fini della PIT si considera l'aliquota marginale massima del 45% (valida in tutto il Regno Unito tranne la Scozia) al netto del credito nozionale del 20%. I valori riportati rappresentano l'equivalente in euro a seguito della conversione.
5. Nel caso della Spagna, si considerano l'aliquota marginale massima, il regime ordinario per cassa e l'aliquota dell'imposta patrimoniale minima dello 0,2%.

Tavola B

POLIZZA UNIT-LINKED

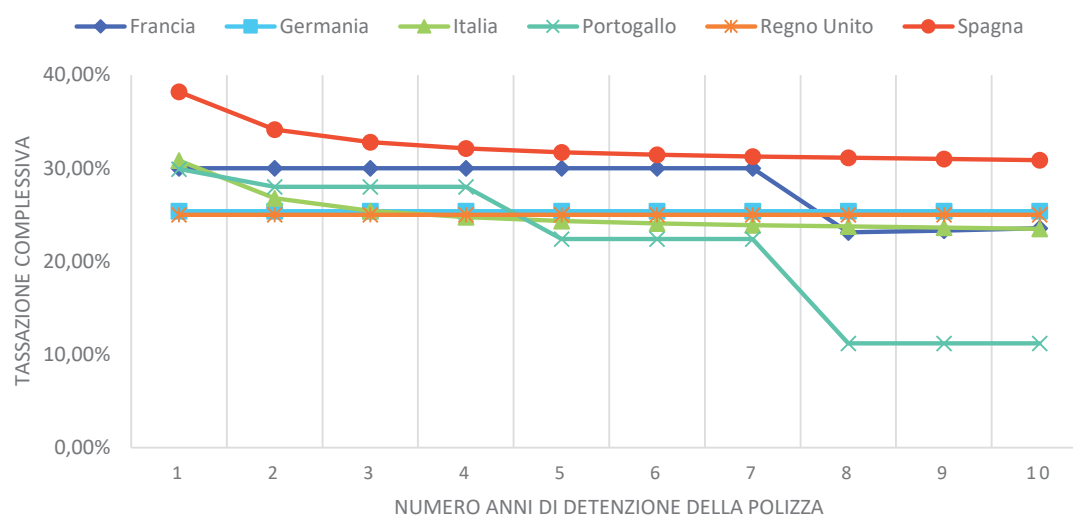
PAESE	Imposta sulle assicurazioni	LUMP SUM Imposte dirette	Imposte patrimoniali	Rendimento netto a scadenza	TIR
Francia	==	Flat tax 24,7% Franchigia 4.600 euro 7.065	==	22.935	2,09%
Germania	==	Flat tax 26,375% Riduzione base imponibile per rendimenti da fondi di investimento 7.616	==	22.283	2,04%
Italia	==	Flat tax 26% Riduzione base imponibile per rendimenti da Titoli di Stato 6.788	Aliquota 0,2% 2.300	20.913	1,92%
Portogallo*	48	Flat tax 28% Riduzione base imponibile per durata dell'investimento 3.360	==	26.592	2,39%
Regno Unito	==	Aliquota 25% 7.500	==	22.500	2,05%
Spagna	==	Aliquota 30% 9.000	Aliquota 0,2% 2.300	18.700	1,73%

* ai fini del calcolo del TIR l'imposta sui premi è inclusa nel flusso di cassa in uscita del premio su cui è stata applicata.

Nel Grafico 2 è riportato l'andamento della tassazione in funzione del periodo di effettiva detenzione dell'investimento. Partendo dall'incidenza delle imposte complessivamente dovute sul rendimento lordo, se ne rappresenta l'andamento in funzione della data di riscatto ipotizzando che non vi siano penali contrattuali. Il valore di riscatto è calcolato assumendo che la polizza alla fine di ogni anno realizzi un rendimento medio lordo del 2,5%.

Figura 2

POLIZZA UNIT - LINKED



In questo caso le legislazioni che favoriscono la detenzione della polizza per orizzonti temporali di più lunga durata sono il Portogallo e la Francia.

Venendo alla convenienza dei vari regimi fiscali, si osserva che per investimenti che non superano i cinque anni il peso della tassazione si colloca sopra il 25% per tutte le legislazioni.

Superando il *minimum holding period* del quinquennio, la legislazione portoghese risulta la più conveniente, con un vantaggio che si associa ad una detenzione minima di cinque anni e si massimizza dopo gli otto.

Anche la curva della Francia rispecchia la presenza di un incentivo fiscale associato ad un *minimum holding period* di otto anni.

La curva della Germania risente della composizione dell'attivo sottostante alla polizza, così come quella dell'Italia. In quest'ultimo caso, tuttavia, la presenza di una imposta patrimoniale sposta la curva in alto rispetto agli altri peer.

La curva del Regno Unito riflette la presenza di un credito nozionale che mitiga il prelievo sul risparmio assicurativo, già tassato in capo alla compagnia di assicurazione.

Infine, per quanto riguarda la Spagna, pesano l'assenza di incentivi per l'investimento assicurativo diretto e la presenza dell'imposta patrimoniale.

C. Polizza temporanea caso morte con premio annuo

Il primo gennaio dell'anno T un cliente retail investe in una polizza temporanea caso morte con premio annuo di 1.000 euro e durata di quindici anni.

Alla fine del decimo anno l'assicurato muore e la compagnia liquida un capitale di 25.000 euro.

La simulazione è stata condotta considerando la tassazione del capitale assicurato sia ai fini dell'imposta personale sul reddito sia di quella sulle successioni e prendendo a riferimento due categorie di beneficiari, ossia il coniuge ed un terzo privo di legami di parentela/affinità con il *de cuius*.

Si riportano nella Tavola C i risultati della simulazione. A tal fine si tenga presente che:

1. La polizza non prevede facoltà di riscatto.
2. I premi sono stati versati prima del compimento dei 70 anni dell'assicurato.
3. Nel caso della Francia, ai fini dell'imposta sulle successioni il coniuge è esente mentre il terzo applica la franchigia di 152.500 che azzerà l'imposta.
4. Nel caso della Germania, la polizza sottoscritta è "*Risikolebensversicherung*". Ai fini dell'imposta sulle successioni, il coniuge beneficia della franchigia di 500.000 euro che azzerà l'imposta mentre per il terzo l'aliquota è del 30% (classe III di contribuenti e imponibile fino a 6.000.000 euro).
5. Nel caso del Regno Unito, la polizza sottoscritta è una "*qualifying policy*". Ai fini dell'imposta sulle successioni il coniuge è esente, mentre per il terzo si applica la franchigia di GBP 325.000 che azzerà l'imposta. I valori riportati rappresentano l'equivalente in euro in seguito alla conversione.
6. Nel caso della Spagna, ai fini dell'imposta sulle successioni per il coniuge si applica la deduzione di 9.195 euro e l'aliquota del 7,65%, mentre per il terzo si applica l'aliquota del 7,65%.

Tavola C

TRATTAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO

PAESE	CONIUGE		TERZO	
	Imposte dirette (PIT)	Imposta sulle successioni	Imposte dirette (PIT)	Imposta sulle successioni
Francia	2.580	==	2.580	==
Germania	==	==	==	7.500
Italia	==		==	
Portogallo	==		==	
Regno Unito	==	==	==	==
Spagna	==	1.209	==	1.900

I risultati ottenuti evidenziano come le normative di Italia e Portogallo favoriscano il passaggio di ricchezza interpersonale, indipendentemente dalla qualifica del beneficiario. Anche il regime francese incentiva la trasmissione della ricchezza attraverso il ricorso alle polizze vita, pur con qualche caveat: il coniuge è sempre



esente, mentre, a date condizioni, al beneficiario terzo è concessa una franchigia di importo non trascurabile. Gli altri ordinamenti assicurano al coniuge un trattamento di favore, variamente graduato (dall'esenzione totale a franchigie di diverso importo) mentre applicano le norme ordinarie per i trasferimenti gratuiti a favore di terzi.

Bibliografia

ANIA, 2024. *Attuazione della delega per la riforma fiscale – redditi di natura finanziaria in L'assicurazione italiana 2023-2024*, pagine 143-144.

Apicella F. et alia, 2025. *La composizione del portafoglio delle famiglie nel periodo 2010-23: evidenze dai Conti finanziari e dall'Indagine sui bilanci delle famiglie italiane*. Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 910, marzo 2025.

Arena M. 2008. *Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross-Country Study for Industrialized and Developing Countries*. The Journal of Risk and Insurance, 2008, Vol. 75, N. 4 pagine 921-946.

Branzoli et alia, 2018. *The taxation of savings: the Italian system and international comparison*. Questioni di Economia e Finanza, Banca d'Italia, Occasional Paper n. 464/2018.

CapGemini, 2025. *Life Insurance*. World Report Series 2025.

Choi P. et alia, 2017. *Does insurance hedge macro volatility? Global evidence*. Business Perspectives.

EIOPA, 2019. *Report on insurers' asset and liability management in relation to the illiquidity of their liabilities*. EIOPA-BoS-19-593. 2019.

FeBaf, 2024. *Per una tassazione del risparmio equa ed efficiente*. Bancaria editrice n. 3, 2024.

Franco D. 2020. *Il ruolo dell'assicurazione per la crescita e l'efficienza*. Intervento del Presidente dell'IVASS all'assemblea annuale dell'ANIA, 2020.

Giné X. et alia, 2019. *Beyond the S-curve Insurance Penetration, Institutional Quality and Financial Market Development*. Policy Research Working Paper 8925. World Bank Group.

IVASS, 2025. *Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2024*.

Jappelli T., Pistaferri L. 2001. *Tax Incentives and the Demand for Life Insurance: Evidence from Italy*. Csef-Centro Studi in Economia e Finanza, Working Paper n. 52.

OECD, Insurance indicators.

Policella A., Tripodi A., 2025. *I riscatti nei rami vita*. Quaderno IVASS n. 31, 2025.

Sauter N. et alia, 2010. *Tax incentives, bequest motives, and the demand for life insurance: Evidence from two natural experiments in Germany*. CESifo Working Paper, N. 3040, 2010.

Shindo T, Thorburn C., 2020. *Do fiscal incentives help long term life insurance development?* World Bank Group. 2020.

Quaderni pubblicati

- N. 1 Il Ramo r.c. auto: raffronto tra l'Italia e alcuni paesi della UE su premi, sinistri e sistemi risarcitori del danno alla persona, di Lino Matarazzo (ottobre 2014).
- N. 2 La riforma della CARD: costi dei sinistri e incentivi all'efficienza nel risarcimento diretto r.c. auto, di Riccardo Cesari, Marina Mieli e Arturo Valerio (maggio 2015).
- N. 3 Dal chain ladder al modello di Merz e Wüthrich: derivazione completa del modello di volatilità della riserva sinistri in orizzonte annuale, di Stefano Cavastracci (giugno 2015).
- N. 4 Redditività e ciclo del settore assicurativo italiano prima e durante la crisi, di Fabio Farabullini (novembre 2015).
- N. 5 Seminari per i dieci anni del codice delle assicurazioni private, di Riccardo Cesari (Prefatore), Enrico Galanti (Coordinatore), Sandro Amoroso, Roberto Caponigro, Stefania Ceci, Luigi Farenga, Antonio Longo, Francesco Mauro, Gustavo Olivieri, Andrea Pezzoli, Salvatore Providenti, Umberto Santosuosso, Dario Zamboni (maggio 2016).
- N. 6 Il diritto nella società contemporanea, di Ottavio De Bertolis (novembre 2016).
- N. 7 Duration, convexity and the optimal management of bond portfolios for insurance companies, di Riccardo Cesari e Vieri Mosco (febbraio 2017).
- N. 8 Il nuovo Regolamento IVASS sull'accesso agli atti - La distribuzione Assicurativa - Il gruppo dopo Solvency II, di E. Galanti, M. Binda, M. L. Cavina, M. Fodale, N. Gentile, R. Giay, P. Marano, P. Mariano, S. Marzucchi, A. Police, A. Serino, V. Troiano (Aprile 2017).
- N. 9 Modello overdispersed Poisson: formula chiusa per la stima GLM della volatilità one year della riserva sinistri, di Stefano Cavastracci e Agostino Tripodi (giugno 2017).
- N. 10 No news is good news: moral hazard in oligopolistic insurance markets, di Marco Cosconati (18 aprile 2018).
- N. 11 Riforma del sistema europeo delle Autorità di controllo. Governance imprese assicurative. Gestione crisi nel settore bancario e assicurativo, di S. Butera, F. Buzzichelli, R. Cercone, A. Corinti, S. De Polis, C. Di Noia, S. Fortunato, E. Galanti, F. Montemaggiori, M. Morvillo, M. O. Perassi, P. Rosatone, V. Santoro, S. Scarcello, E. Serata, M. Siri (maggio 2018).
- N. 12 Valore aggiunto e profittabilità delle compagnie italiane: cosa conta realmente?, di Leandro D'Aurizio (marzo 2019).
- N. 13 Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano, di Riccardo Cesari e Leandro D'Aurizio (luglio 2019).
- N. 14 Defiscalizzare la r.c. auto: come e perché, di Riccardo Cesari e Antonio R. De Pascalis (ottobre 2019).

- N. 15 Two simple models of insurance fraud, di Riccardo Cesari (gennaio 2021).
- N. 16 La governance dell'Artificial Intelligence nel settore assicurativo tra principi etici, responsabilità del board e cultura aziendale, di Diana Capone (febbraio 2021).
- N. 17 The effect of uncertainty on the car insurance market: evidence from the COVID-19 shock, di Marco Cosconati e Viviana Medori (agosto 2021).
- N. 18 Le relazioni tra banche e assicurazioni in Italia, di Federico Apicella, Leandro D'Aurizio, Raffaele Gallo, Giovanni Guazzarotti (settembre 2021).
- N. 19 Test di Benford sulla qualità dei dati, di Riccardo Cesari (ottobre 2021).
- N. 20 Proposta di una tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, di Riccardo Cesari, Alessandro Costantini, Antonio Rosario De Pascalis, Elio Di Jeso, Marco Leotta (novembre 2021).
- N. 21 Le competenze assicurative e finanziarie degli italiani a confronto, di Riccardo Cesari e Leandro D'Aurizio (dicembre 2021).
- N. 22 Donne, board e imprese di assicurazione, di Diana Capone, Flaminia Montemaggiori e Sara Butera (gennaio 2022).
- N. 23 An introduction to Poisson processes and their generalizations, di Enzo Orsingher, Riccardo Cesari, Vieri Mosco (febbraio 2022).
- N. 24 Insurance Fraud Detection: A Statistically Validated Network Approach di Michele Tumminello, Andrea Consiglio, Pietro Vassallo, Riccardo Cesari e Fabio Farabullini (ottobre 2022).
- N. 25 Sul calcolo del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa: aspetti attuariali e applicativi, di Riccardo Cesari (novembre 2022).
- N. 26 A Risk Dashboard for the Italian insurance sector, di Leandro D'Aurizio e Silvia Sacco (maggio 2023).
- N. 27 Reassessing the Italian seismic hazard using soil classification, di Riccardo Cesari e Leandro D'Aurizio (settembre 2023).
- N. 28 Il risarcimento in forma di rendita e la sua replica con titoli di Stato, di Riccardo Cesari (febbraio 2024).
- N. 29 Optimal portfolio allocation: a first view on the role of loans and mortgages among Italian insurers, di Agostino Tripodi (febbraio 2024).
- N. 30 Rendite vitalizie e imposta di registro, di Riccardo Cesari (aprile 2024).
- N. 31 I riscatti nei rami vita, di Angela Policella e Agostino Tripodi (gennaio 2025).
- N. 32 The cost of insuring Italy's residential buildings for earthquake under alternative models of seismic hazard, di Riccardo Cesari e Leandro D'Aurizio (febbraio 2024).
- N. 33 Analisi delle dinamiche dei premi r.c. auto di Paride Antonini, Donato D'Angelo, Marianna D'Aria, Pierfranco Mattei, Agostino Tripodi (marzo 2025).

